*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 147° — Numero 285**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 7 dicembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## AVVISO AGLI ABBONATI

**Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 230

### Ministero della salute



**06A11016-06A11016-*bis***

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 dicembre 2006, n. 290.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

---

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 2006, N. 263

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole:* « per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania » *e dopo la parola:* « Campania » *sono aggiunte le seguenti:* « per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007 »;

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-*bis*. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono precisati gli ulteriori poteri del Commissario delegato, necessari per il superamento dell'emergenza, non previsti dalle presenti norme e necessari alla loro rapida ed efficace attuazione, coordinando, e modificando se necessario, gli effetti delle precedenti ordinanze emanate per l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania »;

*al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

*al comma 4, la parola:* « successive » *è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , contestualmente alla nomina dei tre sub-commissari e all'istituzione della Commissione di cui al predetto comma 3, in modo da assicurare comunque la soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 »;

*nella rubrica, dopo la parola:* « individuazione » *sono inserite le seguenti:* « e poteri ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

*dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

« 1-*bis.* All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. È istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

1-*ter.* Il Commissario delegato individua le modalità operative che assicurino il pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall'emergenza »;

*nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « . Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo la parola:* « tecnologie » *è inserita la seguente:* « immediatamente » *e dopo la parola:* « ridefinisce » *sono inserite le seguenti:* « con l'esclusiva assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato »;

*dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

« 1-*bis*. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato".

1-*ter*. Il Commissario delegato, d'intesa con la regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le province ed i comuni interessati dall'emergenza, aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti, integrandolo con le misure e gli interventi previsti dalle norme del presente decreto. Per le attività di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici »;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Fino all'individuazione dell'affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in termini di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio, garantendo in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio, le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione nelle cave dismesse, abbandonate o già poste sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria, previa revoca del provvedimento di sequestro da parte della medesima autorità, anche al fine della loro ricomposizione morfologica ».

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

« ART. 4. – *(Misure per la raccolta differenziata).* – *1.* Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento dei rifiuti urbani prodotti e definisce un programma per il raggiungimento di almeno il 50 per cento, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari *ad acta*, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli indicati obiettivi.

*2.* Con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono individuati gli incentivi tariffari o le eventuali penalizzazioni correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia di raccolta differenziata.

*3.* Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di programma con il Commissario delegato per il raggiungimento dell'obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi al consumo nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani.

*4.* Tutti i consorzi nazionali operanti nel settore della valorizzazione della raccolta differenziata contribuiscono a potenziare la filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta differenziata, attraverso adeguate ed efficaci campagne di informazione e mobilitazione dei cittadini, promosse anche su proposta di enti, istituzioni ed associazioni di cittadini interessati.

*5.* I consorzi nazionali di cui al comma 4 adottano, dandone tempestivamente comunicazione al Commissario delegato, i provvedimenti organizzativi e gestionali tendenti, in un'ottica di perseguimento degli obiettivi e delle procedure di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, a registrare e rendere pubblica la tracciabilità del rifiuto dal momento della raccolta a quello della sua valorizzazione economica.

*6.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

*All'articolo 5:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati in via eccezionale fuori regione, sono utilizzate e messe in sicurezza le discariche già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato-prefetto di Napoli, nonché le ulteriori discariche che il Commissario delegato può individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presente decreto. Nell'individuazione delle aree da destinare a siti di stoccaggio o discariche, il Commissario delegato dovrà tenere conto del carico e degli impatti ambientali gravanti sulle aree su cui già insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti in evidente stato di saturazione. A tal fine il Commissario delegato, nel disporre l'apertura di nuovi impianti, valuta prioritariamente la possibilità di individuare siti ubicati in aree diverse da quelle di cui al periodo precedente. La messa in sicurezza delle predette discariche è comunque assicurata in conformità alla normativa vigente assicurando comunque, con particolare riferimento alle misure di cui al presente articolo, il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e degli enti locali nelle attività di cui al presente articolo »;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i necessari interventi di sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili, e provvede altresì agli atti conseguenziali per la messa in sicurezza, nonché alla bonifica dei territori interessati d'intesa con il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania, che vi provvede a valere sulle risorse rese disponibili dal Programma operativo regionale per il finanziamento degli interventi strutturali comunitari nella regione Campania, nei limiti delle dotazioni finanziarie del settore "Gestione rifiuti" del Programma stesso, ferme restando possibili rimodulazioni finanziarie del medesimo Programma »;

*dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

« 2-*bis.* Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, è determinato l'importo del contributo da riconoscere ai comuni sede di discariche in corso di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, dei contributi e maggiorazioni, di cui agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2005.

2-*ter.* I comuni di cui al comma 2-*bis*, nonché i comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti, sede di termovalorizzatori, sede di siti di stoccaggio provvisorio di balle di rifiuti trattati, nonché sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, possono utilizzare i contributi riconosciuti a valere sugli importi incassati con la tariffa di cui al comma 2-*bis* anche per finalità di natura socio-economica.

2-*quater.* Il Commissario delegato, qualora le discariche siano situate in Campania e allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti »;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Il Commissario delegato può disporre, d'intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti »;

*dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

« 3-*bis.* Il trasferimento, in una regione nella quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di una parte dei rifiuti prodotti può essere disposto dal Commissario delegato, solo previa intesa con la regione interessata e comunque tenendo conto del livello di esaurimento delle discariche esistenti nel territorio della regione medesima »;

*al comma 5, le parole:* « agli articoli 50 e 54 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai commi 5 e 6 dell'articolo 50 ed all'articolo 54 » *e dopo le parole:* « decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » *sono soppresse le parole:* « e successive modificazioni, »;

*dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:*

« 5-*bis*. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato, d'intesa con le regioni interessate, può sospendere il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento o di recupero esercitati nella regione Campania.

5-*ter*. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il Commissario delegato, con riferimento alle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attività connesse al ciclo di smaltimento di rifiuti, propone al Presidente della regione Campania, limitatamente al periodo di permanenza dello stato di emergenza, modifiche del piano cave, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006 »;

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

« 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli relativi all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 3, nonché quelli relativi alla bonifica, messa in sicurezza ed apertura delle discariche di cui al presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse derivanti dalla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), nonché delle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Agli oneri derivanti dagli interventi in conto capitale si fa inoltre fronte integrando le disponibilità della citata contabilità speciale intestata al Commissario delegato con l'importo di 20 milioni di euro, per l'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 6:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-*bis.* La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile »;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* « (Pignoramenti, benefìci previdenziali ed assicurativi) ».

*All'articolo 7, al comma 1, dopo le parole:* « legge 27 gennaio 2006, n. 21 » *sono aggiunte le seguenti:* « , e successive modificazioni ».

*Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « . Misure per la raccolta differenziata ».

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1069):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 9 ottobre 2006.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 10 ottobre 2006 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 e 17 ottobre 2006.

Esaminato dalla 1ª commissione il 17, 18, 24 e 25 ottobre; 7 e 8 novembre 2006.

Esaminato in aula il 7, 8 novembre 2006 e approvato il 9 novembre 2006.

*Camera dei deputati* (atto n. 1922):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 10 novembre 2006 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, X, XI, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione il 14, 15, 16 e 22 novembre 2006.

Esaminato in aula il 27, 28, 29, 30 novembre; 4 e 5 dicembre 2006 ed approvato il 6 dicembre 2006.

---

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2006.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 52.

**06G0311**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2006.

**Programmazione aggiuntiva dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2006.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed in particolare l'art. 3, comma 4;

Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2004-2006, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 2005, supplemento ordinario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, concernente la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006, che ha fissato una quota complessiva massima di 170.000 ingressi, di cui 120.000 per motivi di lavoro non stagionale;

Rilevato che alla data del 31 maggio 2006 è stato presentato, da parte dei datori di lavoro, un numero di domande di concessione di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per cittadini extracomunitari, notevolmente superiore alla corrispondente quota di ingressi prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006;

Considerato il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro interno, di lavoratori subordinati extracomunitari non stagionali, in particolare per le esigenze di specifici settori produttivi, nonché del lavoro domestico e della cura ed assistenza alla persona;

Rilevato che l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 sopra citato, nel disporre la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevede altresì la possibilità di emanare, qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti flussi nel corso dell'anno;

Ritenuto che, al fine di corrispondere alle esigenze del mercato del lavoro interno sopra evidenziate e di non penalizzare il sistema produttivo nazionale, nonché il settore del lavoro domestico e della cura ed assistenza alla persona, è opportuno dare riscontro alle domande di concessione di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per cittadini extracomunitari, che risultino, a seguito della verifica del rispetto dei requisiti prescritti, esser state regolarmente presentate dai datori di lavoro;

Ravvisata, peraltro, l'esigenza di salvaguardare le quote riservate ai «lavoratori di origine italiana per parte di almeno, uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi», nonché l'esigenza di assicurare il proseguimento di una politica di incentivazione della collaborazione da parte di Paesi di origine o di transito di importanti flussi migratori, salvaguardando il riconoscimento di quote privilegiate a favore di quei Paesi che hanno sottoscritto o sottoscrivano accordi di cooperazione in materia migratoria;

Sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, costituito ai sensi dell'art. 2-*bis* dello stesso testo unico, riunitosi il giorno 21 luglio 2006, che ha tenuto conto della relazione conseguente al supplemento di istruttoria sui flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2006, svolta del Gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi del citato art. 2-*bis,* comma 3, del testo unico sull'immigrazione, il quale ha ritenuto ipotizzabile un secondo decreto flussi per l'anno 2006 che preveda una quota massima di 350.000 ingressi aggiuntivi per lavoratori subordinati extracomunitari non stagionali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali del 3 agosto 2006;

Acquisito il parere della prima Commissione permanente della Camera dei deputati in data 3 ottobre 2006 ed il parere della prima Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 12 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. In aggiunta rispetto alla quota complessiva di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini extracomunitari residenti all'estero, determinata per l'anno 2006 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, è ammessa per l'anno 2006 un'ulteriore quota massima di 350.000 ingressi, concedibili sulla base delle domande di nulla osta al lavoro che, a seguito di verifica delle condizioni di ammissibilità, risultino regolarmente presentate dai datori di lavoro entro la data del 21 luglio 2006.

2. La quota aggiuntiva di ingressi indicata al comma 1 sarà ripartita tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle domande di cui all'art. 1, comma 1, sono, comunque, ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, in via preferenziale ed in aggiunta rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, i lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché i lavoratori cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o sottoscrivano specifici accordi di cooperazione in materia migratoria con la Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

p. *Il Presidente:* LETTA

*Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2006*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 156*

**06A11260**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 novembre 2006.

**Iscrizione al Fondo di previdenza del Clero e dei ministri di culto dell'Associazione «Chiesa Cristiana Evangelica - Ministero Saron», in Palermo.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante norme sull'istituzione del Fondo di previdenza del Clero e dei ministri di culto delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge medesima dalla Associazione «Chiesa Cristiana Evangelica - Ministero Saron», con sede in Palermo, via G. Peralta n. 5, rappresentata legalmente dal sig. Eliseo Siino;

Considerato che al rappresentante legale di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 30, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto il verbale in data 5 ottobre 2006 relativo alle intese raggiunte, a termini dell'art. 5, comma 20, della legge n. 903/1973 sopra menzionata, con il rappresentante legale della Associazione «Chiesa Cristiana Evangelica - Ministero Saron»;

Decreta:

Art. 1.

È data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei riguardi dei ministri di culto dell'Associazione «Chiesa Cristiana Evangelica - Ministero Saron», con sede in Palermo, via G. Peralta n. 5, con le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al Fondo di previdenza, per ogni ministro dell'Associazione «Chiesa Cristiana Evangelica - Ministero Saron», deve essere esibita, a cura del rappresentante legale dell'organismo, la seguente documentazione:

*a)* certificato attestante l'avvenuta nomina del ministro di culto;

*b)* certificato di nascita, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

*c)* certificato di cittadinanza italiana, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968;

*d)* certificato di residenza in Italia, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968.

Art. 3.

Il rappresentante legale dell'Associazione trasmetterà alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale — entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre solare — un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:

*a)* nuove nomine, con complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

*b)* cessazione dell'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità; cessazione del ministero in seno all'Associazione predetta; perdita della cittadinanza italiana; cessazione della residenza in Italia o avvenuto decesso.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui all'art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto iscritti al Fondo direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13 e 17 della predetta legge nonché della pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 14, il rappresentante legale dell'Associazione «Chiesa Cristiana Evangelica - Ministero Saron», trasmetterà all'Istituto nazionale della previdenza sociale le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell'art. 12, 4º comma - della legge e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attività di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l'attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo 5º comma.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, 3º comma, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 7.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al Fondo ai sensi dell'art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 8.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto altro non contemplato nel presente decreto valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

*Il Ministro:* AMATO

**06A11055**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 novembre 2006.

**Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope, che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2007.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2007;

Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2007, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

1 - Alchymars S.p.A. - via delle Industrie, 6 - Ceriano Laghetto (MI):

| | per l'Italia | | per l'estero | |
|---|---|---|---|---|
| metadone | kg | 180 | kg | 900 |
| metamfetamina | “ | 100 (per produrre Selegilina) | | |

2 - Sanofi-Aventis s.p.a. - via R. Lepetit, 142 Garessio (CN):

| | per l'Italia | | per l'estero | |
|---|---|---|---|---|
| destropropossifene | kg | 0 | kg . | 55.000 |

3 - Cambrex Profarmaco s.r.l. - via Curiel, 34 - Paullo (MI):

| | per l'Italia | | per l'estero | |
|---|---|---|---|---|
| alprazolam | kg | 200 | kg | 3.500 |
| bromazepam | “ | 250 | “ | 6.500 |
| brotizolam | “ | 0 | “ | 150 |
| clonazepam | “ | 50 | “ | 1.200 |
| clorazepato | “ | 300 | “ | 3.000 |
| clordiazepossido | “ | 500 | “ | 8.000 |
| diazepam | “ | 500 | “ | 15.000 |
| estazolam | “ | 10 | “ | 150 |
| etizolam | “ | 0 | “ | 150 |
| flunitrazepam | “ | 30 | “ | 300 |
| flurazepam | “ | 1.000 | “ | 2.500 |
| lorazepam | “ | 1.000 | “ | 5.000 |
| lormetazepam | “ | 600 | “ | 1.200 |
| medazepam | “ | 0 | “ | 3.000 |
| midazolam | “ | 100 | “ | 1.000 |
| nitrazepam | “ | 100 | “ | 2.000 |
| oxazepam | “ | 200 | “ | 8.000 |
| temazepam | “ | 2.000 | “ | 10.000 |
| triazolam | “ | 20 | “ | 200 |

4 - Dipharma Francis S.r.l. - via Bissone, 5 - Baranzate di Bollate (MI):

| | per l'Italia | per l'estero |
|---|---|---|
| destropropossifene | kg. 1.000 | kg 19.000 |
| L-metamfetamina | " 1.000 (per produrre Selegilina) | |

5 - F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici s.p.a.- viale Milano, 26 - Alte di Montecchio Maggiore (VI):

| | per l'Italia | per l'estero |
|---|---|---|
| bromazepam | kg 150 | kg 2.850 |
| clobazam | " 50 | " 950 |
| clonazepam | " 100 | " 1.900 |
| clordiazepossido | " 300 | " 4.700 |
| delorazepam | " 250 | " 50 |
| diazepam | " 1.000 | " 17.000 |
| estazolam | " 0 | " 50 |
| flunitrazepam | " 50 | " 550 |
| flurazepam | " 500 | " 6.000 |
| ketazolam | " 0 | " 1.000 |
| lorazepam | " 200 | " 2.400 |
| medazepam | " 200 | " 2.300 |
| metil-lorazepam | " 400 | " 50 |
| nitrazepam | " 200 | " 3.800 |
| oxazepam | " 1.000 | " 14.000 |
| pentazocina | " 100 | " 2.400 |
| prazepam | " 500 | " 500 |
| temazepam | " 1.000 | " 15.000 |
| tetrazepam | " 100 | " 7.400 |
| tilidina | " 0 | " 50 |

6 - Industriale Chimica s.r.l.- via Grieg, 13 - Saronno (VA):

| | per l'Italia | per l'estero |
|---|---|---|
| pentazocina | kg 100 | kg 1.400 |
| zopiclone | " 100 | " 4.900 |

7 - S.A.L.A.R.S. s.p.a. - via S. Francesco, 5 - Camerlata (CO):

| | per l'Italia | per l'estero |
|---|---|---|
| codeina | kg. 700 | kg 1.500 |
| diidrocodeina | " 400 | " 5.500 |
| etilmorfina | " 1 | " 1 |
| morfina | " 200 | " 700 |
| folcodina | " 1 | " 1 |
| idrocodone | " 1 | " 10 |
| ossicodone | " 50 | " 700 |
| ossimorfone | " 2 | " 1 |
| buprenorfina | " 1 | " 1 |
| 3-monoacetilmorfina | " 0,200 | " 0,200 |
| diacetilmorfina | " 0,050 | " 0,050 |
| acetilcodeina | " 0,200 | " 0,200 |
| acetildiidrocodeina | " 0,200 | " 0,200 |
| acetorfina | " 0,200 | " 0,200 |
| etorfina | " 0,200 | " 0,200 |
| normorfina | " 0,200 | " 0,200 |
| norcodeina | " 0,200 | " 0,200 |
| norossicodone | " 0,200 | " 0,200 |
| tetraidrotebaina | " 0,020 | " 0,020 |
| metilcodeina | " 0,020 | " 0,020 |

8 - SOLMAG s.p.a.- via Milano, 186 - Garbagnate Milanese (MI):

| | per l'Italia | per l'estero |
|---|---|---|
| amfepramone | kg 500 | kg 2.000 |
| benzfetamina | " 50 | " 150 |
| fendimetrazina | " 1.000 | " 7.000 |
| fentermina | " 80 | " 6.000 |
| pentazocina | " 50 | " 1.500 |

Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2006

*Il dirigente:* PETRICCIONE

**06A11261**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 novembre 2006.

**Integrazione delle risorse finanziarie disponibili per il bando del 2006 per l'accesso alle agevolazioni in favore del commercio elettronico, di cui all'articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 103, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede la concessione e liquidazione di agevolazioni in favore di progetti per il commercio elettronico e per il collegamento telematico delle imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero - quick response;

Visto l'art. 21, comma 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che al fine dell'incentivazione del TAC, ad integrazione di quanto già previsto dal citato art. 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie;

Visto l'art. 23, comma 5-*bis* della legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, che prevede anche l'utilizzo delle disponibilità finanziarie in economia per progetti non realizzati ovvero realizzati con minori costi per i quali sono state concesse le agevolazioni per le finalità di cui all'art. 103, comma 5, della legge n. 388/2000;

Viste le circolari del Ministro delle attività produttive 10 marzo 2006, n. 946056 e 946057, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2006;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento Ce/69/2001 della Commissione (GUCE serie L n. 10 del 31 gennaio 2001 e successive integrazioni);

Visto l'esito del bando per l'e-commerce che ha esaurito completamente le risorse di € 68.000.000,00;

Visto l'esito del bando per il quick response, chiuso per interruzione dei termini già fissati con decreto ministeriale 9 marzo 2006 senza l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili — € 19.000.000,00 — e con un residuo accertato pari a € 6.092.195,73;

Tenuto conto del costo complessivo per i compensi di istruttoria comunicati dal Gestore ammontanti ad € 839.255,60;

Tenuto conto che il decreto Ministro 9 marzo 2006 ha previsto espressamente che qualora alla data in cui è interrotto il termine di prenotazione e non risultino esaurite le disponibilità finanziarie le risorse residue debbano essere destinate con decreto dirigenziale all'incremento delle disponibilità per progetti di commercio elettronico;

Considerato altresì che risultano utilizzabili ad integrazione delle domande di prenotazione del bando e-commerce anche ulteriori risorse comunicate dal Gestore Mcc in data 26 ottobre 2006 e di seguito elencate: € 11.767.300,11 quali economie per modifiche di impegni previsti dalle circolari n. 900501 e n. 900502 del 10 dicembre 2002; € 1.234.600,35 quali economie per rinunce quota finanziamento ex art. 72, legge n. 289/2002 ai sensi della circolare n. 900502/02 per il bando quick response;

Considerato di poter integrare il capitolo 7420 piano di gestione 34 per il bando e-commerce — che dispone all'attualità di € 68.000.000,00 — incrementandone le risorse con quelle in premessa individuate, proporzionalmente ridotte di € 5.252.940,13, anch'esse già sul capitolo quali residui del bando quick response 2006, con gli ulteriori importi di € 11.767.300,11 ed € 1.234.600,35;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza il trasferimento delle risorse giacenti sul conto corrente Banca di Roma MAP L. 388-EC/QR n. 2567/73 pari a € 13.001.900,46, al capitolo di spesa 7420 p.g. 34 (commercio elettronico e collegamento telematico t.a.c.) a favore dei progetti di EC 2006 per i quali già sono in capitolo le risorse ammontanti ad € 68.000.000,00; si autorizza altresì l'utilizzo per detto bando EC delle risorse residue del bando QR di cui al decreto direttoriale 6 novembre 2006 ammontanti a € 5.252.940,13, già in capitolo, che pertanto si incrementerà a complessivi € 86.254.840,59.

Art. 2.

Con successivo decreto direttoriale sarà approvata la relativa graduatoria del bando EC.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto e la registrazione e verrà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, comunque, sui siti del Ministero e del Gestore.

Roma, 6 novembre 2006

*Il direttore generale:* GOTI

**06A11056**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

**I Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Centro merci di Novara: lavori di completamento del terminale Ovest.** (Deliberazione n. 90/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e prevede che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177 — come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, e poi modificato e integrato dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 — che reca precisazioni in tema di limiti d'impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e visti in particolare:

l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo tra l'altro il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

l'art. 1, comma 85, che integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che, nell'ambito degli «Hub interportuali», include il «Centro merci Novara», con un costo complessivo di 296,963 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse

dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato — venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 15 dicembre 2005, n. 611, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria del «Centro merci di Novara, lavori di completamento del terminale ovest, stralcio funzionale, nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio», proponendo l'approvazione del relativo progetto definitivo;

Vista la successiva nota 21 marzo 2006, n. 218, con la quale il medesimo Ministero ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria del «Centro merci di Novara, lavori di completamento del terminale ovest», proponendo l'assegnazione di un contributo di 21 Meuro;

Vista l'ulteriore nota 28 marzo 2006, n. 234, con la quale l'Amministrazione sopra citata ha trasmesso il piano economico-finanziario e le schede ex delibera n. 63/2003, concernenti il Centro merci di Novara;

Considerato che nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, è individuata, tra gli «hub interportuali», l'infrastruttura «Centro merci di Novara», con onere di realizzazione da imputare per il 60% a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il restante 40% a carico del soggetto attuatore;

Considerato che il CUP assegnato al «nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio» è il seguente: G11J06000020001;

Considerato che questo Comitato nelle precedenti sedute ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che con delibera in data odierna, n. 75, questo Comitato ha proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili;

Rilevato che il costo dell'intervento del cui progetto definitivo viene richiesta l'approvazione non trova al momento completa copertura;

Ritenuto di condizionare detta approvazione all'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto aggiudicatore, di accollarsi il costo residuo, autorizzando comunque il soggetto aggiudicatore stesso ad utilizzare, a tal fine, anche gli eventuali ribassi d'asta maturati in sede di aggiudicazione dei lavori di completamento del terminale ovest;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

*a)* per quanto concerne i lavori di completamento del terminale ovest:

*sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

che l'intervento relativo al Centro merci di Novara prende avvio nella seconda metà degli anni '80 con l'impostazione urbanistica generale del complesso e che sin da allora la localizzazione e la potenzialità del Centro stesso erano delineate nel quadro del progressivo incremento di traffici intermodali interessanti il comparto nord-occidentale italiano: direttrice nord-sud tra Sempione e porti liguri, direttrice est-ovest tra Europa sud occidentale/Francia e Paesi dell'est, influenza del bacino occidentale lombardo ed in particolare dell'area metropolitana di Milano, pianificazione dei corridoi destinati alla percorrenza veloce delle merci in ambito europeo, ecc.;

che, costituita l'apposita Società mista a capitale pubblico-privato, Centro Intermodale Merci S.p.A. (C.I.M. S.p.A.), la realizzazione di un primo lotto funzionale è stata possibile a seguito della concessione di finanziamenti a valere sul Fondo Investimenti Occupazione (FIO) relativo al 1989 e che la prosecuzione dell'iniziativa è stata assicurata dall'accesso ai fondi della legge 4 agosto 1990, n. 240, che ha individuato il Centro merci quale struttura interportuale di primo livello e che è stata poi modificata e integrata dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;

che in particolare, ai sensi della richiamata normativa, è stata stipulata apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e C.I.M. S.p.A., titolare di progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura e dei servizi per definire il «programma di attuazione» inteso a portare l'interporto ad elevato livello di efficienza e ad aumentare la capacità di trattamento globale del terminale al di sopra della soglia delle 200.000 UTI/anno, con conseguente contributo al trasferimento del traffico pesante sul sistema ferroviario;

che il programma di completamento della realizzazione e del finanziamento delle opere è stato disciplinato dalla citata convenzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e C.I.M. S.p.A. in data 26 marzo 2001 e dal successivo atto aggiuntivo del 27 dicembre 2002 e che i predetti atti individuano gli interventi da realizzare con i fondi pubblici di cui all'art. 6 della legge n. 240/1990 e gli interventi da realizzare a carico di C.I.M. S.p.A.;

che, su istanza presentata da C.I.M. S.p.A. nel luglio 2005, è in corso l'iter per la modifica al programma d'interventi sottoscritto nel richiamato atto aggiuntivo;

che il progetto complessivo dell'interporto di Novara si articola in due fasi: il terminale ad ovest della tangenziale di Novara, già in parte realizzato e funzionante, ed il terminale ad est della medesima tangenziale, il cui progetto preliminare è in corso di redazione e che costituisce l'ampliamento dell'attuale impianto;

che il completamento del terminale ovest — preliminare alla realizzazione del terminale est — presuppone l'infrastrutturazione e la costruzione dell'area servizi a nord-est dell'interporto, la realizzazione del magazzino M2 e delle relative sistemazioni esterne, la realizzazione del nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio ed il potenziamento dei binari di raccordo tra Scalo FS di Novara-Boschetto ed il terminale, nonché la realizzazione dei magazzini M3 e delle relative sistemazioni esterne;

che per l'attuazione degli interventi in esame C.I.M. S.p.A. dispone dei relativi progetti immediatamente utilizzabili per l'appaltabilità degli interventi finanziati e che, per la parte ad ovest della tangenziale, dispone in proprietà delle aree su cui dovranno sorgere le opere non ancora eseguite, sì che sarà necessario far ricorso alle procedure espropriative — come precisato in seduta — esclusivamente per le aree di sedime delle fondazioni e degli appoggi del ponte;

che, per quanto concerne l'aspetto urbanistico, l'interporto è stato inserito dal PRGC del comune di Novara all'interno di un'area regolata dal Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.), documento approvato il 18 maggio 1987 dal comune di Novara e che disciplina l'utilizzo delle aree destinate al Centro, prevedendo le tipologie dei singoli interventi ed individuando lotti destinati al soddisfacimento degli standard nella misura minima fissata dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni;

che con delibera del Consiglio comunale 23 settembre 1998, n. 177, il suddetto P.P.E., oggetto di adeguamenti funzionali, è stato definitivamente approvato nelle modalità d'intervento, sia viabilistiche che normative;

che con delibera del Consiglio comunale 6 maggio 1999, n. 55, è stata adottata la variante strutturale relativa al perimetro del P.P.E. interessante l'area destinata al Centro, variante poi adottata definitivamente con successiva delibera del Consiglio comunale 27 settembre 1999, n. 125;

che con ulteriore delibera in data 26 novembre 2004, n. 65, il Consiglio comunale ha preso atto che la Giunta regionale con deliberazione 30 marzo 2004, n. 10-12107, ha approvato la suddetta variante strutturale al P.R.G. vigente relativa al perimetro del P.P.E. per l'area destinata al centro interportuale in questione ed ha integrato l'elaborato delle norme tecniche di attuazione al P.R.G.C. vigente;

che con delibera del Consiglio comunale 20 luglio 2005, n. 303, la strumentazione urbanistica esecutiva è stata adeguata alle prescrizioni regionali di cui al decreto V.I.A. 12 dicembre 2000 appresso specificato e alle deliberazioni conseguenti sopra citate;

che, per quanto concerne l'aspetto ambientale, la configurazione funzionale e territoriale del Centro è stata assoggettata a procedura di V.I.A. nazionale e che il Ministero dell'ambiente — di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali — ha formulato al riguardo parere positivo, con prescrizioni, sul progetto di completamento con decreto VIA 12 dicembre 2000, n. 5658;

che C.I.M. S.p.A. ha ottemperato alle prescrizioni dettate nell'occasione, come certificato dal suddetto Ministero con nota 5 giugno 2001, n. 6322/VIA/A.O.4;

che, per quanto concerne i vincoli ambientali, tutte le opere previste all'interno del perimetro presentano piena compatibilità con le fasce di rispetto derivanti dalla presenza, ad ovest, del torrente Terdoppio, a sud del metanodotto Snam Novara - Passo Gries e, ad est, della tangenziale di Novara;

*sotto l'aspetto attuativo:*

che il soggetto attuatore dell'intervento è Centro Intermodale Merci (C.I.M.) S.p.A. — società costituita ai sensi della legge n. 240/1990 — nella quale oltre il 65% della componente azionaria è di proprietà di Enti pubblici e/o di soggetti privati con capitale a prevalente maggioranza pubblica e che la società viene configurata quale soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera g, del decreto legislativo n. 190/2002;

che, relativamente ai lavori di completamento del terminale ovest, CIM S.p.A. ha optato per proseguire e concludere le procedure ordinarie in corso ai sensi dell'art. 16, comma 2, del citato decreto legislativo n. 190/2002, ad eccezione dell'intervento concernente la realizzazione del nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio, ultima opera da approvare nell'ambito del citato terminale e per la quale la società chiede il ricorso alla procedura di cui agli articoli 4 e 16 del suddetto decreto legislativo;

*sotto l'aspetto finanziario:*

che il costo complessivo delle opere del terminale ovest ammonta a 108.332.770,87 euro, di cui 75.200.573,40 per lavori, 24.121.476,90 per somme a disposizione e 9.010.720,57 per acquisizione dei terreni;

che, rispetto al totale degli investimenti previsti, sono state realizzate opere per 40.102.710,75 euro, sono in corso di realizzazione opere per 11.758.260,12 euro e devono essere realizzate opere per 56.471.800 euro;

che il piano economico-finanziario, allegato alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche nella forma analitica, evidenzia un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione dell'opera e prevede — nella struttura del finanziamento — «capitale privato» per oltre 46 Meuro (pari al 43% del costo delle opere), un contributo a fondo perduto, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, di 27 Meuro (pari al 25% del suddetto costo) ed altri contributi pubblici per oltre 35 Meuro (32% del costo totale);

che l'Unità tecnica - Finanza di progetto, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ha chiesto che il piano stesso, costruito su una durata di dieci anni, venisse rivisto sulla base di indicatori in parte diversi e che, in esito a tale richiesta, il periodo di analisi dell'investimento è stato portato a venti anni, il capitale privato è stato scisso tra capitale proprio e capitale da prestiti commerciali o mutui ed è stata verificata la possibilità di convertire il contributo richiesto a carico della «legge obiettivo» in mutuo agevolato garantito da fondo pubblico;

che sono state quindi effettuate due nuove analisi di redditività — ipotizzando nel primo caso l'assenza di contributo statale e nel secondo caso la concessione di un contributo ridotto a 21 Meuro — e che in particolare il piano economico finanziario relativo alla seconda ipotesi, rapportato ad un periodo di analisi dell'investimento di 20 anni, ha evidenziato, quali indicatori di redditività del capitale investito, un VAN di 24 k-euro ed un TIR del 5,01%;

che in definitiva le suddette analisi hanno evidenziato come l'investimento di capitale privato nell'opera non può essere considerato remunerativo senza il concorso di un contributo statale, ma che quest'ultimo può essere ridotto fino a 21 Meuro, garantendo comunque agli investitori un'adeguata redditività;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pertanto proposto di assegnare ai «lavori di completamento del terminale ovest» un finanziamento di 21 Meuro, in termini di volume d'investimenti e a valere sulle disponibilità previste dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, e che — come precisato in seduta — la differenza tra il valore delle opere previste per il terminale ovest ed il finanziamento così proposto resta a carico del soggetto aggiudicatore;

che pertanto la copertura del costo complessivo del terminale è così determinata:

| Tipologia finanziamento | | Importo |
|---|---|---|
| Contributo «legge obiettivo» | | 21.000.000,00 |
| Capitale privato | | 52.295.000,00 |
| Altri contributi pubblici: | | |
| - FIO '89 | 4.929.920,65 | |
| - Fondi regionali | 2.823.876,29 | |
| - Legge n. 240/1990 1ª convenz. | 11.033.532,74 | |
| - Legge n. 240/1990 att. agg. | 16.250.000,00 | 35.037.329,68 |
| TOTALE | | 108.332.329,68 |

*b)* per quanto concerne il nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio:

*sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

che l'interporto e lo scalo di Novara Boschetto sono fisicamente separati dal «confine idraulico« rappresentato dal torrente Terdoppio e che il collegamento con il sistema ferroviario nazionale avviene attualmente mediante un'unica via di corsa che scavalca il suddetto torrente su di un ponte a due campate con pila in alveo per poi interconnettersi allo scalo ferroviario;

che il potenziamento delle capacità di trattamento dei convogli ferroviari, correlato alla possibilità di disporre — all'interno del terminale intermodale — di 8 binari con sviluppo superiore ai 550 m oltre ai futuri binari intermodali a servizio del terminale est, verrebbe limitato dall'esistenza di un'unica via di corsa;

che per il futuro sviluppo dell'interporto risulta imprescindibile la realizzazione di un nuovo ponte a 6 vie di corsa e che l'opera presenta delicate problematiche derivanti da vincoli fisici ed idraulici, che ne condizionano fortemente l'attuazione;

che una prima ipotesi progettuale prevedeva la realizzazione di un ponte costituito da un impalcato misto acciaio-calcestruzzo di larghezza di circa 27 m, su due campate da 17 m ciascuna per complessivi 34 m circa, con pila centrale in alveo e spalle in sponda e con soletta suddivisa in due parti, destinata all'alloggiamento di un fascio di sei binari;

che nell'ambito delle prescrizioni formulate nel sopra richiamato decreto VIA n. 5658 del 12 dicembre 2000, concernente la valutazione d'impatto ambientale del terminale ovest, è stato richiesto di porre particolare attenzione, «in fase di progettazione definitiva, alla tipologia ed ai particolari costruttivi dei ponti previsti sul Terdoppio, prevedendo che il progetto esecutivo sia sottoposto alla valutazione del gruppo a suo tempo istituito presso la regione Piemonte con O.d.S. prot. n. 3049/SG del 22 aprile 1996 del presidente della giunta regionale, per la messa a punto del piano dell'area critica di Novara Trecate»;

che il comune di Novara, con delibera 30 luglio 2003, n. 393, ha formulato parere favorevole sul progetto, rilevando la coerenza dello stesso con gli strumenti urbanistici;

che la regione Piemonte, con delibera di giunta 5 agosto 2003, n. 22-10308, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo del nuovo ponte, «fatti salvi i pareri, le determinazioni ed i nulla osta dell'Autorità di bacino del fiume Po e dell'Azienda interregionale per il fiume Po (A.I.PO), che dovranno essere acquisiti dal proponente, per il prosieguo dell'*iter* del progetto»;

che la Direzione patrimonio e tecnico della regione Piemonte, con nota 23 luglio 2004, n. 21414/10.M, comunica che «prende atto e dà atto» della nota del comune di Novara in data 21 luglio 2004, con la quale il comune stesso certifica l'inesistenza di vincoli di uso civico nel proprio comprensorio, come da decreto commissariale 12 marzo 1936;

che il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con note, rispettivamente, 21 luglio 2004, n. ST/413/25000, e 28 luglio 2004, n. DSA/2004/17518, hanno richiamato il parere favorevole, con prescrizioni, già espresso in merito alla compatibilità ambientale dell'interporto, ponte incluso;

che l'Autorità di bacino del fiume Po, con nota 27 luglio 2004, n. 3913/CC, ha comunicato il parere formulato dalla propria Sottocommissione Assetto Idrogeologico, nel quale non si ritiene compatibile la presenza di pile interne all'alveo del torrente, mentre si sollecita un pronto adeguamento del ponte esistente, con particolare riferimento alla rimozione della pila esistente;

che nella Conferenza di servizi, svoltasi il 28 luglio 2004, è stata recepita la prescrizione dell'Autorità di bacino e si è convenuto di sottoporre il progetto, adeguato secondo la citata prescrizione, ad un nuovo esame dell'Autorità di bacino per gli aspetti idraulici e della regione Piemonte, Direzione pianificazione e gestione urbanistica relativamente agli aspetti ambientali;

che il richiesto adeguamento progettuale ha determinato il ricorso ad una diversa soluzione strutturale (il cosiddetto «impalcato in acciaio»), tra l'altro in grado di garantire il franco idraulico di rispetto;

che, per soddisfare gli standard di sicurezza di RFI, l'alloggiamento dei sei binari richiede l'interposizione di camminamenti pedonali intermedi, con conseguente necessità di suddividere l'impalcato complessivo in tre solette differenti, che garantiscono l'indipendenza strutturale delle tre parti, e che, pertanto, dette parti potranno essere realizzate in momenti differenti, minimizzando le eventuali necessità di interruzione dell'esercizio ferroviario verso il terminale ovest, legate al completamento del raccordo con i binari esistenti;

che RFI, unico ente gestore di interferenze, ha chiesto che tra le prescrizioni figurino la sottoposizione a RFI stessa del progetto esecutivo, per quanto concerne il raccordo dei binari con lo scalo di Novara-Boschetto, e la predisposizione di apposita convenzione che regoli la connessione;

che l'Autorità di bacino del fiume Po, con nota 31 gennaio 2005, n. 411/CC, nel prendere atto che il progetto definitivo con «impalcato in acciaio» ha recepito la prescrizione di cui alla citata nota del 27 luglio 2004, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del nuovo ponte secondo quanto previsto nel progetto definitivo adeguato e ha ribadito, come già evidenziato in comunicazioni precedenti, che il ponte esistente dovrà essere considerato in esercizio transitorio, in attesa del prescritto adeguamento;

che la regione Piemonte, Direzione pianificazione e gestione urbanistica, Settore gestione beni ambientali, con nota 11 aprile 2005, n. 12979/13/13.20, ha rilasciato parere preliminare favorevole al progetto definitivo sopra richiamato, con prescrizioni;

che il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto alla suddetta Direzione per il rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

che il progetto definitivo adeguato è stato approvato dal Consiglio d'amministrazione di C.I.M. S.p.A. il 30 giugno 2005;

*sotto l'aspetto attuativo:*

che, come precedentemente esposto, per la realizzazione del nuovo ponte ferroviario in questione CIM S.p.A. ha chiesto il ricorso alla procedura di cui agli articoli 4 e 16 del citato decreto legislativo n. 190/2002;

*sotto l'aspetto finanziario:*

che il costo originario dell'intervento, desunto dallo studio di fattibilità, era stato stimato in 1.500.000 euro e che, rispetto alla versione progettuale in cemento e con pila in alveo, del costo di 2.157.832,86 euro, al netto dei binari, il progetto definitivo, nella nuova versione «con impalcato metallico», presenta un costo di 3.373.000 euro, di cui 2.680.000 per lavori a base d'appalto e 773.000 per somme a disposizione;

che il rilevato incremento di costo è imputabile:

- all'alta incidenza della carpenteria metallica, il cui prezzo unitario, negli ultimi 12 mesi, è stato oggetto di cospicui aumenti;

- all'incremento dei costi delle opere fondali delle spalle del ponte, non compensati dalle riduzioni dei costi stessi per l'eliminazione della pila in alveo;

- alla previsione degli oneri aggiuntivi derivanti dalla messa in sicurezza del ponte esistente, prescritta dall'Autorità di bacino, operazione che, comportando la rimozione della pila in alveo, si configura in sostanza come una demolizione completa del ponte medesimo;

- alla quantificazione degli oneri connessi alle indicazioni di carattere ambientale formulate dalla regione Piemonte;

- all'utilizzo dell'elenco prezzi OO.PP. della regione Piemonte per l'anno 2004, che riporta costi superiori a quelli dell'anno 2002, periodo di riferimento dei costi del progetto iniziale;

che l'opera potrà essere realizzata in un periodo di tempo compreso tra i 10 e i 14 mesi;

che la copertura finanziaria del progetto nella versione iniziale era assicurata da 2.050.000 euro provenienti dall'atto integrativo alla convenzione in corso di perfezionamento e da 108.000 euro provenienti da fondi della Società;

che nella relazione istruttoria relativa allo specifico intervento all'esame il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, richiamandosi alla limitatezza dei fondi allora disponibili rispetto al costo della versione progettuale da ultimo approvata, ha proposto di approvare il progetto definitivo del ponte con esecuzione dei lavori articolata nelle tre fasi appresso specificate e con avvio immediato della sola prima fase:

- realizzazione, per un costo di 2.158.000 euro, delle spalle complete del ponte e di due impalcati per complessive quattro vie di corsa, il che consente comunque di sopperire al traffico del terminale ovest;

- messa in sicurezza (demolizione) del ponte esistente, per un costo 250.000 euro;

- realizzazione, per un costo di 965.000 euro, del terzo impalcato con le restanti due vie di corsa in coincidenza con i lavori di costruzione del futuro terminale est;

che tale articolazione risulta comunque rispondente ad esigenze funzionali ed è quindi condivisibile, anche se la successiva relazione istruttoria, concernente il complesso dei lavori di completamento del terminale ovest, e il relativo piano economico-finanziario evidenziano che il costo di detti lavori di cui al punto 1 della presente delibera include l'onere di realizzazione non solo della prima, ma anche della seconda fase di costruzione del ponte, onere che trova quindi copertura nelle disponibilità esistenti (comprensive degli importi di 2.050.000 euro e di 108.000 euro sopra richiamati) e nel contributo richiesto a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma;

che al momento quindi non trova copertura solo il costo di realizzazione della terza fase, più direttamente connessa ai lavori di costruzione del terminale est;

Delibera:

A. Completamento del terminale ovest del Centro merci di Novara

1. *Concessione contributo*

1.1 Per la realizzazione dei lavori di completamento del terminale ovest del Centro merci di Novara è assegnato, a completamento della copertura del costo, un contributo di 1,877 Meuro, per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 con decorrenza 2007: detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 21 Meuro, è quantificato indicando, nel costo di realizzazione degli interventi, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

2. *Altre disposizioni*

2.1 Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere il CUP per l'intervento relativo ai «lavori di completamento del terminale ovest», CUP che del pari dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante la predetta opera.

B. Nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio

1. *Approvazione progetto definitivo*

1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni e proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale dell'opera e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo con «impalcato metallico» del «nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio», stralcio funzionale dei lavori di completamento del terminale ovest del Centro merci di Novara.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'Intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

1.2 Il soggetto aggiudicatore è individuato in Centro Intermodale Merci (C.I.M.) S.p.A.

1.3 L'importo di 3.373.000 euro, indicato nella «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.

1.4 Le prescrizioni citate al punto B.1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

1.5 L'approvazione del progetto in questione è altresì condizionata all'assunzione, da parte del soggetto aggiudicatore, dell'impegno ad accollarsi, utilizzando esclusivamente i fondi propri ovvero i fondi provenienti da eventuali ribassi d'asta relativi alle gare d'appalto dei lavori di completamento del terminale ovest, il costo di realizzazione della terza fase del progetto nell'ipotesi che il soggetto aggiudicatore stesso intenda realizzare detta fase in anticipo rispetto all'approvazione generale tecnica ed economico-finanziaria del progetto relativo al terminale est ovvero nell'ipotesi in cui l'onere relativo non trovi copertura nell'ambito di quest'ultimo progetto.

Ai fini di cui sopra il soggetto aggiudicatore dovrà trasmettere apposito atto formale d'impegno alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Altre disposizioni*

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato al punto B.1.1 della presente delibera.

2.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato, nonché sull'ottemperanza alle ulteriori prescrizioni previste nell'allegato stesso.

Il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.

2.3 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara dovrà contenere apposita clausola che, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, ponga, a carico dell'impresa aggiudicataria, adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2 che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2.4 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto di cui al punto B.1.1, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento.

C. Disposizioni comuni

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

Roma, 29 marzo 2006

*Il Presidente:* BERLUSCONI

*Il segretario del CIPE :* BALDASSARRI

*Registrata alla Corte dei conti il 23 novembre 2006*
*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registo n. 6 Economia e finanze, foglio n. 248*

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il progetto esecutivo deve uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

1. porre particolare attenzione (nella scelta della tonalità e delle finiture esterne) al rispetto dei cromatismi naturali prevalenti della vegetazione arborea;

2. porre particolare attenzione al livello qualitativo del paramento esterno dei muri di spalla del ponte (ad es. rivestimento in blocchetti di pietra o con graticci di sostegno di specie rampicanti);

3. porre particolare attenzione agli approfondimenti relativi agli interventi di ripristino vegetativo e di compensazione arborea dell'intorno;

4. il progetto esecutivo deve essere sottoposto al parere definitivo dell'Autorità di Bacino del fiume Po;

5. il progetto esecutivo deve essere sottoposto alla regione Piemonte - Direzione pianificazione e gestione urbanistica - Settore gestione beni ambientali, per ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004;

6. il progetto esecutivo deve essere sottoposto alla valutazione del gruppo a suo tempo istituito presso la regione Piemonte con O.d.S prot. n. 3049/SG del 22 aprile 1996 del presidente della giunta regionale, per la messa a punto del piano dell'area critica di Novara-Trecate;

7. il progetto esecutivo, per quanto attiene al raccordo dei binari con lo scalo Novara-Boschetto, dovrà essere sottoposto a nulla osta di RFI e la connessione dovrà essere regolata da apposita convenzione.

---

ALLEGATO 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione, vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)*

del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche, di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

*a)* controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

*b)* assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

**06A11119**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2006.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, in data 14 novembre 2006, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

*Riferimenti normativi.*

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 22 novembre 2006

*Il direttore regionale:* MICELI

**06A11042**

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2006.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia, in data 8 novembre 2006, chiusura anticipata degli sportelli alle ore 12, per assemblea sindacale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

*Riferimenti normativi.*

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 22 novembre 2006

*Il direttore regionale:* MICELI

**06A11043**

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2006.

**Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Torino in data 6 novembre 2006.

*Motivazioni:*

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino, a causa della partecipazione del personale ad assemblea sindacale indetta dalla RSU, è stato chiuso al pubblico il giorno 6 novembre 2006. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 7628/APC/06 (14.4) del 13 novembre 2006, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1183/2006 del 21 novembre 2006.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi:*

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ( art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 27 novembre 2006

*Il direttore regionale:* GIAMMARINO

**06A11123**

## AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2006.

**Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Benevento.**

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane, e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000 che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 39826 dell'11 novembre 2005 della Direzione regionale per regione Campania e Calabria relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Benevento;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Ravvisata la necessità, per una migliore organizzazione degli uffici, di trasferire la Sezione operativa territoriale di Avellino dalle dipendenze dell'Ufficio delle dogane di Salerno a quelle dell'istituendo Ufficio delle dogane di Benevento;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

Adotta
la seguente determinazione:

Art. 1.

*Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Benevento.*

A far data dal 12 dicembre 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Benevento, dipendente dalla Direzione regionale per la Campania e la Calabria.

Alla data di cui al comma 1, è soppresso:

l'Ufficio Tecnico di Finanza di Benevento.

Dalla medesima data, la Sezione operativa territoriale di Avellino passa dalle dipendenze dell'Ufficio delle dogane di Salerno a quelle dell'Ufficio delle dogane di Benevento.

L'Ufficio delle dogane di Benevento ha competenza territoriale in materia doganale e di accise sulle province di Benevento e Avellino.

L'Ufficio delle dogane di Benevento assume le competenze del soppresso Ufficio Tecnico di Finanza di Benevento, quelle dell'Ufficio delle dogane di Salerno, relativamente alla provincia di Avellino, e quelle della Circoscrizione doganale di Napoli, relativamente alla provincia di Benevento.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Benevento vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori del soppresso Ufficio Tecnico di Finanza di Bene-

vento, quelle del direttore dell'Ufficio delle dogane di Salerno, relativamente alla provincia di Avellino, e quelle del direttore della Circoscrizione doganale di Napoli, relativamente alla provincia di Benevento.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Benevento è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Benevento assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa e il cassiere della dipendente Sezione operativa territoriale di Avellino.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 1° dicembre 2006

*Il direttore:* GUAIANA

**06A11139**



## AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 30 novembre 2006.

**Rettifica all'allegato *A* del decreto n. 46377 del 23 dicembre 2002, relativamente all'esatta identificazione catastale di alcuni immobili.**

### IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001 che prevede, fra l'altro, l'individuzione dei beni immobili non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti dalla norma di proprietà dello Stato;

Visto il decreto n. 46377 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 23 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo;

Considerato che, a seguito di successivi e ulteriori accertamenti, è emersa la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 46377 del 23 dicembre 2002, relativamente all'esatta identificazione catastale di alcuni immobili individuati nel medesimo decreto;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto 46377 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 23 dicembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

A parziale rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 46377 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 23 dicembre 2002, l'esatta identificazione catastale di alcuni immobili ivi individuati è quella riportata nell'allegato 1 facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

*Il direttore:* SPITZ

ALLEGATO 1

**Elenco precisazione identificativi catastali rivenienti dal Decreto del Direttore Agenzia del Demanio prot. n. 46377 del 23 12 2002 pubblicato in G.U.R.I. n. 302 del 27 dicembre 2002**

| Regione | PROV. | COMUNE | INDIRIZZO | | FOGLIO | PART. | SUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli Venezia Giulia | UD | UDINE | VIA GERVASUTTA | F | 50 | 181 | 1 |
| Friuli Venezia Giulia | UD | UDINE | VIA GERVASUTTA | F | 50 | 181 | 2 |
| Friuli Venezia Giulia | UD | UDINE | VIA GERVASUTTA | F | 50 | 181 | 3 |
| Friuli Venezia Giulia | UD | UDINE | VIA GERVASUTTA | F | 50 | 181 | 4 |
| Friuli Venezia Giulia | TS | TRIESTE | VIA A. MALASPINA | F | Q/36 | 4099/1 4116/3 | 1 |
| Friuli Venezia Giulia | TS | TRIESTE | VIA A. MALASPINA | T | 36 | 4093/3 | |
| Piemonte | AL | TORTONA | VIA BENGASI | F | 42 | 442 | 2 |
| Piemonte | AL | TORTONA | VIA BENGASI | F | 42 | 442 | 3 |
| Piemonte | AL | TORTONA | VIA BENGASI | F | 42 | 443 | 2 |
| Piemonte | AL | TORTONA | VIA BENGASI | F | 42 | 1221 | 2 |
| Piemonte | AL | TORTONA | VIA BENGASI | F | 42 | 1221 | 3 |
| Piemonte | AL | TORTONA | VIA BENGASI | F | 42 | 1221 | 1 |
| Piemonte | AL | TORTONA | VIA BENGASI | T | 42 | 96 | |
| Piemonte | AL | TORTONA | VIA BENGASI | T | 42 | 98 | |
| Piemonte | AL | TORTONA | VIA BENGASI | F | 42 | 427 | 2 |
| Piemonte | AL | TORTONA | VIA BENGASI | F | 42 | 427 | 3 |
| Piemonte | AL | TORTONA | VIA BENGASI | F | 42 | 427 | 4 |
| Piemonte | AL | TORTONA | VIA BENGASI | F | 42 | 427 | 5 |
| Piemonte | AL | TORTONA | VIA BENGASI | F | 42 | 427 | 6 |
| Puglia | LE | SPONGANO | VIA SANT` ANGELO | F | 10 | 5 | 3 |
| Puglia | LE | SPONGANO | VIA SANT` ANGELO | F | 10 | 5 | 4 |
| Puglia | LE | SPONGANO | VIA SANT` ANGELO | F | 10 | 5 | 5 |
| Puglia | LE | SPONGANO | VIALE MALTA | F | 10 | 5 | 2 |
| Sicilia | CT | CATANIA | PIAZZA SAN CRISTOFORO | F | 69 | 1980 | 4 |
| Sicilia | CT | CATANIA | PIAZZA SAN CRISTOFORO | F | 69 | 1980 | 5 |
| Sicilia | CT | CATANIA | PIAZZA SAN CRISTOFORO | F | 69 | 1980 | 6 |
| Sicilia | CT | CATANIA | PIAZZA SAN CRISTOFORO | F | 69 | 1980 | 7 |
| Sicilia | CT | CATANIA | PIAZZA SAN CRISTOFORO | F | 69 | 1980 | 8 |
| Sicilia | CT | CATANIA | PIAZZA SAN CRISTOFORO | F | 69 | 1980 | 9 |
| Sicilia | CT | CATANIA | PIAZZA SAN CRISTOFORO | F | 69 | 1980 | 10 |
| Sicilia | CT | CATANIA | VIA BARCELLONA | F | 31 | 574 | 1 |
| Sicilia | CT | CATANIA | VIA BARCELLONA | F | 31 | 574 | 2 |
| Sicilia | CT | CATANIA | VIA BARCELLONA | F | 31 | 574 | 3 |
| Sicilia | CT | CATANIA | VIA BARCELLONA | F | 31 | 574 | 4 |
| Sicilia | ME | MESSINA | VIA DEL VESPRO | F | 225 | 83 | 4 |
| Sicilia | ME | MESSINA | VIA DEL VESPRO | F | 225 | 83 | 7 |
| Sicilia | ME | MESSINA | VIA DEL VESPRO | F | 225 | 83 | 10 |
| Sicilia | ME | MESSINA | VIA DEL VESPRO | F | 225 | 83 | 11 |

**06A11034**

DECRETO 30 novembre 2006.

**Rettifica all'allegato *A* del decreto n. 46321 del 2 dicembre 2003, relativamente all'esatta identificazione catastale di alcuni immobili.**

## IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 46321 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2003, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo;

Considerato che, a seguito di successivi e ulteriori accertamenti, è emersa la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 46321 del 2 dicembre 2003, relativamente all'esatta identificazione catastale di alcuni immobili individuati nel medesimo decreto;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto 46321 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

A parziale rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 46321 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 dicembre 2003, l'esatta identificazione catastale di alcuni immobili ivi individuati è quella riportata nell'allegato 1 facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

*Il direttore:* SPITZ

ALLEGATO 1

**Elenco precisazione identificativi catastali rivenienti da: Decreto del Direttore Agenzia del Demanio prot. n. 46321 del 2 dicembre 20 pubblicato in G.U.R.I. n. 291 del 16 dicembre 2003**

| REGIONE | PROV. | COMUNE | INDIRIZZO | | FOGLIO | PART. | SUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | RM | ROMA | VIA CARUCCI | T | 888 | 333 | |
| | | ROMA | VIA CARUCCI | T | 888 | 334 | |
| | | ROMA | VIA CARUCCI | T | 888 | 338 | |
| | | ROMA | VIA CARUCCI | T | 888 | 1227 | |
| | | ROMA | VIA CARUCCI | T | 888 | 331 | |
| | | ROMA | VIA CARUCCI | T | 888 | 335 | |
| | | ROMA | VIA CARUCCI | T | 888 | 336 | |
| | | ROMA | VIA CARUCCI | F | 888 | 1228 | |
| | | | | | | 1229 | 501 |
| | | | | | | 1230 | |
| | | | | | | 1231 | |
| | | | | | | 1232 | |
| | | | | | | 1233 | |
| | | | | | | 1234 | |
| | | | | | | 1235 | |
| | | | | | | 1236 | |
| | | | | | | 1237 | |
| | | ROMA | VIA CARUCCI | F | 888 | 1229 | 502 |
| Liguria | GE | GENOVA | MOREGO | F | SQ 9 | 495 | 3 |

**06A11032**

DECRETO 30 novembre 2006.

**Rettifica all'allegato *A* al decreto n. 33800 del 16 dicembre 2005, relativamente all'esatta identificazione catastale di alcuni immobili.**

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito, con modificazioni in legge 23 novembre 2001 n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 33800 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 16 dicembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2005, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 35308 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 dicembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto 33800 del 16 dicembre 2005;

Considerato che, a seguito di successivi e ulteriori accertamenti, è emersa la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33800 del 16 dicembre 2005, relativamente all'esatta identificazione catastale di alcuni immobili individuati nel medesimo decreto;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto 33800 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 16 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

A parziale rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 33800 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 16 dicembre 2005, l'esatta identificazione catastale di alcuni immobili ivi individuati è quella riportata nell'allegato 1 facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

*Il direttore:* SPITZ

ALLEGATO 1

Elenco precisazione identificativi catastali rivenienti dal Decreto del Direttore Agenzia del Demanio prot. n. 33800 del 16 dicembre 2005 pubblicato in G.U.R.I. n. 298 del 23 dicembre 2005 come rettificato con Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio prot. n. 35308 del 27 dicembre 2005 pubblicato in G.U.R.I. n. 302 del 29 dicembre 2005.

| Regione | Provincia | Comune | Indirizzo | | Catasto | Foglio | Particella | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | Teramo | Giulianova | Lungomare Zara | | F | 33 | 43 | |
| Abruzzo | Teramo | Giulianova | Lungomare Zara | | T | 32 | 178 | |
| Abruzzo | Teramo | Giulianova | Lungomare Zara | | T | 33 | 211 | |
| Abruzzo | Teramo | Giulianova | Lungomare Zara | | T | 33 | 212 | |
| Abruzzo | Teramo | Giulianova | Lungomare Zara | | T | 33 | 213 | |
| Abruzzo | Teramo | Giulianova | Lungomare Zara | | T | 33 | 214 | |
| Abruzzo | Teramo | Giulianova | Lungomare Zara | | T | 33 | 215 | |
| Abruzzo | Teramo | Giulianova | Lungomare Zara | | T | 33 | 216 | |
| Abruzzo | Teramo | Giulianova | Lungomare Zara | | T | 33 | 217 | |
| Abruzzo | Teramo | Giulianova | Lungomare Zara | | T | 33 | 218 | |
| Friuli Venezia Giulia | Trieste | Trieste | Largo Odorico Panffili | | F | V/10 | 657/1 | |
| Lazio | Roma | Roma | Largo Santa Susanna | | F | 480 | 28 | 1 |
| Lazio | Roma | Roma | Largo Santa Susanna | | F | 480 | 28 | 2 |
| Lazio | Roma | Roma | Largo Santa Susanna | | F | 480 | 28 | 3 |
| Lazio | Roma | Roma | Largo Santa Susanna | | F | 480 | 305 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | T | 18 | 843 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | T | 18 | 567 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | T | 18 | 568 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 844 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 845 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 846 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 847 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 848 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 849 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 850 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 851 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 852 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 853 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 854 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 855 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 856 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 857 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 858 | |
| Liguria | La Spezia | Lerici | Strada Militare Catena, Monte Rocchetta | | F | 18 | 859 | |
| Lombardia | Brescia | Brescia | Vicolo Nicolò Tartaglia | | F | NCT/88 | 380 | |
| Lombardia | Brescia | Brescia | Vicolo Nicolò Tartaglia | | F | NCT/88 | 381 | |
| Lombardia | Brescia | Brescia | Vicolo Nicolò Tartaglia | | F | NCT/88 | 383 | |
| Lombardia | Brescia | Brescia | Vicolo Nicolò Tartaglia | | F | NCT/88 | 384 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Corso Magenta | | F | 387 | 12 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Corso Magenta | | F | 387 | 27 | 702 |
| Lombardia | Milano | Milano | Corso Magenta | | F | 387 | 27 | 703 |
| Lombardia | Milano | Milano | Corso Magenta | | F | 387 | 28 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Corso Magenta | | F | 387 | 41 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Giuseppe Brentano | | F | 387 | 45 | 1 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Giuseppe Brentano | | F | 387 | 45 | 2 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Giuseppe Brentano | | F | 387 | 45 | 3 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Giuseppe Brentano | | F | 387 | 45 | 4 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Giuseppe Brentano | | F | 387 | 45 | 5 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Giuseppe Brentano | | F | 387 | 45 | 6 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Giuseppe Brentano | | F | 387 | 45 | 8 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Giuseppe Brentano | | F | 387 | 45 | 9 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Giuseppe Brentano | | F | 387 | 45 | 10 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Giuseppe Brentano | | F | 387 | 45 | 11 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Giuseppe Brentano | | F | 387 | 45 | 12 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Giuseppe Brentano | | F | 387 | 45 | 13 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Giuseppe Brentano | | F | 387 | 45 | 14 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Giuseppe Brentano | | F | 387 | 45 | 15 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Giuseppe Brentano | | F | 387 | 45 | 16 |
| Lombardia | Milano | Milano | Corso Magenta | | F | 387 | 45 | 701 |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Corelli | | F | 361 | 68<br>69<br>274 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Via Principe Amedeo | | F | 350 | 142<br>182 | 703<br>706 |
| Lombardia | Milano | Milano | Viale Forlanini | | T | 397 | 5 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Viale Forlanini | | T | 397 | 19 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Viale Forlanini | | T | 397 | 20 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Viale Forlanini | | T | 397 | 37 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Viale Forlanini | | T | 397 | 66 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Viale Forlanini | | F | 397 | 21 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Viale Forlanini | | F | 397 | 22 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Viale Forlanini | | F | 397 | 67 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Viale Forlanini | | F | 397 | 68 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Viale Forlanini | | F | 397 | 69 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Viale Forlanini | | F | 397 | 70 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Viale Forlanini | | F | 397 | 71 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Viale Forlanini | | F | 397 | 72 | |
| Lombardia | Milano | Milano | Viale Forlanini | | F | 397 | 73 | |
| Lombardia | Milano | Segrate | Strada Comunale Casina dell'Orto | | T | 22 | 173 | |
| Lombardia | Milano | Segrate | Strada Comunale Casina dell'Orto | | F | 21 | 144 | 1 |
| Lombardia | Milano | Segrate | Strada Comunale Casina dell'Orto | | F | 28 | 717 | |
| Lombardia | Milano | Segrate | Strada Comunale Casina dell'Orto | | F | 29 | 19 | 1 |
| Lombardia | Milano | Segrate | Strada Comunale Casina dell'Orto | | F | 21<br>22<br>29<br>30<br><br>31 | 145<br>78<br>20<br>76<br>77<br>250<br>251 | 701<br>701 |
| Lombardia | Milano | Segrate | Strada Comunale Casina dell'Orto | | F | 22<br>29<br>30<br>31<br>33 | 79<br>18<br>75<br>252<br>103 | <br>701<br>701 |
| Lombardia | Milano | Segrate | Strada Comunale Casina dell'Orto | | F | 30 | 4 | |
| Lombardia | Milano | Segrate | Strada Comunale Casina dell'Orto | | F | 30 | 55 | |
| Lombardia | Milano | Segrate | Strada Comunale Casina dell'Orto | | F | 30 | 56 | |
| Lombardia | Milano | Segrate | Strada Comunale Casina dell'Orto | | F | 30 | 57 | |
| Lombardia | Milano | Segrate | Strada Comunale Casina dell'Orto | | F | 30 | 58 | |
| Piemonte | Asti | Asti | Viale del Pilone | | F | AT/104 | 344 | 3 |
| Piemonte | Asti | Asti | Viale del Pilone | | F | AT/104 | 345 | 2 |
| Piemonte | Asti | Asti | Viale del Pilone | | T | AT/104 | 1213 | |
| Piemonte | Asti | Asti | Viale del Pilone | | T | AT/104 | 1214 | |
| Piemonte | Asti | Asti | Viale del Pilone | | T | AT/104 | 1216 | |
| Piemonte | Asti | Asti | Viale del Pilone | | F | AT/104 | 1248 | |
| Piemonte | Asti | Asti | Viale del Pilone | | T | AT/104 | 1252 | |

**06A11033**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 novembre 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 4463 del 6 novembre 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 3 novembre 2006 dalle ore 7.30 alle ore 10.45;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, ed in particolare la circostanza che non sono stati erogati i servizi di pubblicità immobiliare relativamente alle ispezioni e alle certificazioni ipotecarie, è dipeso da un malfunzionamento delle applicazioni informatiche connesse ai Servizi di pubblicità immobiliare, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai Servizi di pubblicità immobiliare relativamente alle ispezioni e alle certificazioni ipotecarie, nel giorno 3 novembre 2006 dalle ore 7.30 alle ore 10.45.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 novembre 2006

*Il direttore regionale:* GUADAGNOLI

**06A11146**

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 novembre 2006.

**Consultazione pubblica sull'introduzione di tecnologie di tipo Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz.** (Deliberazione n. 644/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli articoli 14, comma 1, e 29, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità adottato con delibera n. 316/02/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 0043277 del 23 ottobre con cui il Ministero delle comunicazioni informa che, anche a seguito dei pareri pervenuti nel tempo dall'Autorità circa la necessità di destinare la banda a 3.5 GHz anche ad applicazioni civili, tenuto conto che l'utilizzo della banda in questione necessita di un accordo con il Ministero della difesa, suo attuale utilizzatore, tenuto altresì conto che, d'intesa con il suddetto Ministero, è stato condotto un piano di sperimentazione in alcune zone del territorio nazionale, il Ministero della difesa potrebbe acconsentire ad una progressiva liberazione della banda in argomento, consentendo quindi di avviare il servizio commerciale inizialmente con una ridotta disponibilità delle frequenze e con alcune esclusioni territoriali, per arrivare infine alla completa disponibilità della banda su tutto il territorio nazionale.

Ritenuto necessario per l'Autorità procedere ad una consultazione pubblica, intesa, oltre che ad acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine alla predisposizione di un eventuale regolamento, anche alla verifica della presumibile necessità di limitare l'accesso alla banda in argomento;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'introduzione di tecnologie di tipo Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz (3400 - 3600 MHz).

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione, contenente gli elementi di interesse dell'Autorità sul tema in esame, sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, is. B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati *A* e *B*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 9 novembre 2006

*Il presidente:* CALABRÒ

*I Commissari relatori:*
INNOCENZI BOTTI - LAURIA

**06A11044**

---

DELIBERAZIONE 9 novembre 2006.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale».** (Deliberazione n. 645/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2006;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica autorità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato: «Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», che dispone:

1) «Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche;

2) Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto.»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di disciplinare le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore in attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, precisando, peraltro, che in nessun caso la presentazione di una proposta di impegni potrebbe valere a limitare poteri e prerogative dell'Autorità;

Ritenuto altresì, quale criterio di massima, di escludere la possibilità di presentare le proposte di cui si tratta nell'ambito di procedimenti di natura regolamentare;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2006, n. 25;

Vista la delibera n. 587/06/CONS del 27 settembre 2006, recante costituzione di un'Unità per lo studio

degli aspetti tecnico-economici e la conseguente evoluzione regolamentare del processo di riorganizzazione della rete di Telecom Italia;

Udita la relazione del commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica con riferimento ai procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che debbano essere comunque indirizzati al perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 4 e 13 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 l'operatore interessato può formulare, secondo le modalità e nei limiti indicati negli articoli seguenti, proposte di impegni finalizzate a migliorare le condizioni procompetitive di settore in coerenza con gli obiettivi sopraindicati.

3. Resta ferma la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per i mercati individuati in applicazione dello stesso decreto.

Art. 2.

*Modalità e termini della proposta*

1. Nei procedimenti ad iniziativa di parte o d'ufficio la eventuale proposta di impegni deve essere presentata, a pena di irricevibilità, prima della sottoposizione dell'affare all'organo collegiale ai fini della definizione del procedimento.

2. La presentazione della proposta di impegni non giustifica, salvo casi eccezionali debitamente motivati, il mutamento del responsabile del procedimento.

3. La proposta di impegni deve essere trasmessa senza indugio all'organo collegiale competente, che ha facoltà di dettare linee di indirizzo agli uffici al fine di assicurare la completezza dell'attività istruttoria da compiere.

4. L'organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericità si manifesti carente di serietà, che appaia presentata per mere finalità dilatorie o, infine, che, anche per il momento in cui è stata presentata, avrebbe l'oggettivo effetto di compromettere gli sviluppi di una istruttoria in corso.

5. La tempestiva presentazione della proposta di impegni comporta la sospensione per una durata massima di novanta giorni dei termini per lo svolgimento del procedimento che sia già pendente, sospensione prorogabile con deliberazione dell'organo collegiale, su richiesta formulata dal responsabile della direzione competente dopo avere sentito le parti interessate.

6. L'inutile decorso del periodo di sospensione comporta la ripresa del corso dei termini del procedimento.

7. Gli operatori interessati sono ammessi a presentare all'Autorità una proposta recante gli impegni che sono disposti ad assumere anche soltanto in previsione dell'apertura di uno dei procedimenti di cui all'art. 1. In tali casi l'amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, verifica in via preliminare se sussistono i presupposti per l'avvio dell'apposito procedimento disciplinato dal presente regolamento. Nel medesimo termine dovrà essere comunicato al proponente ed agli altri soggetti interessati l'eventuale avvio del procedimento, che si svolgerà con la durata, prorogabile, di cui al comma 5, e nel rispetto delle altre disposizioni dei commi precedenti in quanto compatibili.

Art. 3.

*Forma ed impegnatività della proposta*

1. La proposta deve essere redatta per iscritto e contenere in dettaglio gli obblighi che l'operatore si dichiara disposto ad assumere ed i relativi tempi di attuazione.

2. La proposta, una volta presentata, vincola l'operatore fino alla definizione del procedimento, salvo sopravvenienze adeguatamente documentate che rendano impossibile ovvero eccessivamente onerosa la sua attuazione. Sono comunque ammesse le modifiche ed integrazioni necessarie ad adeguare la proposta alle indicazioni espresse dall'Autorità nel corso del procedimento.

Art. 4.

*Istruttoria*

1. Durante l'istruttoria sulla proposta di impegni presentata a norma degli articoli precedenti il responsabile del procedimento predispone un calendario di audizioni cui invita, separatamente o contestualmente, l'operatore proponente, gli altri operatori interessati e le associazioni rappresentative dei consumatori ed utenti; alle audizioni partecipano per l'Autorità i responsabili di tutte le strutture interessate.

2. L'accesso agli atti, anche inerenti alla fase preistruttoria, riguardanti la materia di cui al presente regolamento è differito fino alla chiusura dell'istruttoria, e rimane soggetto alle limitazioni previste dalla disciplina legislativa e regolamentare di settore.

3. All'esito dell'istruttoria la direzione competente, valutate le risultanze acquisite, segnala all'operatore proponente le criticità eventualmente emerse, ed assegna al medesimo un termine per formulare le sue controdeduzioni o eventuali modifiche della proposta. Indi la direzione sottopone all'organo collegiale la proposta con uno schema di provvedimento.

Art. 5.

*Provvedimenti finali*

1. Il competente organo collegiale dell'Autorità dispone preliminarmente che lo schema di provvedimento di cui all'articolo precedente sia sottoposto a consultazione ai sensi della delibera n. 453/03/CONS.

2. L'organo collegiale approva la proposta che ritenga idonea a soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, con l'effetto di rendere gli impegni obbligatori per l'operatore proponente, e ne ordina l'esecuzione. La decisione può essere adottata anche per un periodo di tempo determinato.

3. Il provvedimento acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione.

4. Ove l'organo collegiale ravvisi delle insufficienze nella proposta, può invitare l'operatore ad emendarla entro un congruo termine perentorio.

5. Nell'ipotesi dell'inutile scadenza del termine di cui al comma precedente ed in ogni altro caso viene deliberata la reiezione della proposta.

6. Ove il procedimento nel quale la proposta di impegni si sia eventualmente innestata non possa essere integralmente definito in occasione dell'assunzione delle determinazioni di cui ai commi precedenti, dopo di esse il medesimo prosegue regolarmente fino alla propria conclusione.

Art. 6.

*Inadempimento degli impegni*

1. La mancata attuazione degli impegni resi obbligatori con il provvedimento di cui all'art. 5 è punita nelle forme e secondo le procedure previste dalla normativa di settore.

Art. 7.

*Riesame del provvedimento finale*

1. L'Autorità revoca i provvedimenti finali emessi e riapre il procedimento, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 6, anche quando la decisione si basi su informazioni trasmesse dalle parti rivelatesi incomplete, inesatte o fuorvianti, se si sia modificata in modo considerevole la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 8.

*Procedimenti sanzionatori*

1. Con separato provvedimento si procederà all'adeguamento del regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con la delibera n. 136/06/CONS alle norme del presente regolamento.

La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità.

Roma, 9 novembre 2006

*Il presidente:* CALABRÒ

*Il commissario relatore:* D'ANGELO

**06A11048**

---

DELIBERAZIONE 15 novembre 2006.

**Misure di sicurezza in materia di tutela dei minori da implementare sui terminali mobili di videofonia.** (Deliberazione n. 661/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 15 novembre 2006;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;

Vista la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 2003, n. 193, ed in particolare l'allegato *A*, art. 4, comma 3, lettera *e)*;

Vista la delibera n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004, recante «Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2005, n. 15, ed in particolare l'allegato *A*, art. 16 (*Tutela dei minori*);

Vista la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante «Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94;

Vista la delibera n. 266/06/CONS del 16 maggio 2006, recante «Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di

avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 2006, n. 119, che estende le norme in materia di tutela dei minori applicate alla televisione digitale terrestre alla radiodiffusione in tecnica digitale terrestre verso terminali mobili (DVB-H);

Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori», approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Visto il «Codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori» sottoscritto in data 18 ottobre 2004 dagli operatori di telefonia mobile H3G, Tim, Vodafone e Wind;

Considerati gli esiti dell'indagine conoscitiva promossa dal Consiglio nazionale degli utenti sul tema della telefonia mobile e minori, i cui risultati sono riportati nella delibera assunta dallo stesso CNU nella riunione del 16 ottobre 2006, dalla quale emerge la lacunosità della regolamentazione ed auto-regolamentazione vigenti ed i limiti di efficacia delle misure implementate dai fornitori dei servizi al fine di precludere ai minori l'accesso ai contenuti a loro non destinati, con particolare riferimento alla carenza di un'opportuna ed efficace pubblicizzazione della possibilità, per i genitori o per chiunque eserciti, anche occasionalmente, la tutela di minori, di disattivare i servizi a contenuto sensibile;

Considerato che, alla luce della normativa vigente, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla libertà di espressione e da quella di ricevere o di comunicare informazioni devono conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore (art. 3, testo unico della radiotelevisione), essendo esplicitamente stabilito che i programmi trasmessi rispettino i diritti fondamentali della persona e non integrino potenziale nocumento allo sviluppo dei minori (art. 4, comma 1, lettera *b)*, testo unico della radiotelevisione), salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongono un sistema di controllo specifico e selettivo;

Considerato che a seguito dello sviluppo della convergenza contenuti video e trasmissioni televisive possono essere offerti, tramite le reti digitali terrestri e le reti di comunicazioni mobili e personali, anche su appositi terminali mobili (c.d. videofonini) e che, pertanto, è opportuno che siano estese a tale tipologia di diffusione le misure precauzionali, già previste per la trasmissione di programmi radiotelevisivi ad accesso condizionato, per la diffusione di contenuti destinati agli adulti o che, comunque, possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

Avuto riguardo alle segnalazioni pervenute da alcune associazioni di consumatori per evidenziare la relativa facilità con cui risulta possibile, tramite l'apposito terminale mobile videofonino, accedere ai contenuti per adulti e per rilevare come le precauzioni poste in essere dai fornitori del servizio spesso non siano in grado di precludere efficacemente al minore, che utilizza il terminale occasionalmente o stabilmente, l'accesso ai contenuti vietati;

Preso atto delle proposte sottoposte all'Autorità da un fornitore di servizi audiovisivi e multimediali, volte all'introduzione di misure intese a migliorare il livello di inibizione per i minori all'accesso tramite terminali mobili videofonini ai contenuti per adulti, tra le quali, in particolare, l'introduzione di uno specifico codice d'accesso riservato ai predetti servizi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, al fine di garantire un'equivalente protezione dei minori rispetto all'accesso a contenuti usufruibili con tecnologie diverse, di adottare misure minime di sicurezza, in attesa della definizione di un complesso organico di misure di protezione dei minori dall'accesso a contenuti sensibili, da adottarsi sentite tutte le parti interessate;

Udita la relazione del commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Gli operatori di comunicazioni che offrono servizi audiovisivi e multimediali, diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri o su reti di comunicazioni mobili e personali, destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, il cui contenuto sia riservato ad un pubblico adulto o, comunque, possa nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, devono adottare nelle offerte dei predetti servizi un sistema di protezione dei minori dall'accesso a tali contenuti avente un grado di sicurezza pari agli analoghi sistemi applicati alla diffusione di programmi radiotelevisivi ad accesso condizionato.

2. Gli operatori di cui al comma 1 devono offrire agli utenti dei servizi audiovisivi e multimediali riservati ad un pubblico adulto una modalità/funzione di *parental control* che consenta di inibire stabilmente l'accesso del minore, che usa occasionalmente o permanentemente il terminale mobile, ai contenuti di cui al comma precedente. La predetta funzione dovrà risultare facilmente attivabile/disattivabile dall'utente tramite la digitazione sul proprio terminale di uno specifico codice segreto (pin), distinto da tutti gli altri codici utilizzati sul terminale stesso per altre funzioni. Il codice dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del servizio.

3. Gli operatori di cui al comma 1 devono dare adeguata informazione della introduzione della funzione di *parental control* di cui al precedente comma 2 nella pubblicità dei propri servizi, diffusa con qualsiasi mezzo, nonché nelle descrizioni del servizio allegate ai moduli contrattuali o presenti sui propri siti web. La

dichiarazione, da parte del fruitore del servizio, di aver ricevuto adeguata preventiva informazione circa la disponibilità della funzione di protezione deve essere oggetto di una specifica clausola contrattuale espressamente e separatamente firmata dall'utente/acquirente in sede di stipula del contratto di acquisto del servizio.

4. Gli operatori di cui al comma 1 devono conformare alle disposizioni del presente provvedimento i servizi ed i relativi contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente delibera, prevedendo una adeguata informazione ai propri clienti e specifiche modalità di aggiornamento che consentano l'accertamento della consegna del codice (pin) di cui al precedente comma 2, al contraente maggiorenne del contratto.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente delibera comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

La presente delibera entra in vigore il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

*Il presidente:* CALABRÒ

*Il commissario relatore:* MANNONI

**06A11045**

## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2006.

**Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati.**

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento all'art. 154, comma 1, lettera *h)*;

Esaminate le istanze (segnalazioni, reclami e quesiti) di lavoratori, organizzazioni sindacali ed imprese, pervenute in materia di trattamento di dati personali di lavoratori operanti alle dipendenze di datori di lavoro privati;

Viste le pronunce adottate dall'Autorità in ordine a specifiche operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, anche a seguito di ricorso degli interessati;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla definizione, in tale contesto, di un quadro unitario di misure ed accorgimenti necessari e opportuni in grado di fornire ulteriori orientamenti utili per i datori di lavoro e i lavoratori in ordine alle operazioni di trattamento di dati personali connesse alla gestione del rapporto di lavoro, individuando, a tal fine, i comportamenti più appropriati da adottare;

Rilevata l'esigenza che tale quadro sia riassunto in alcune linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento, di cui verrà curata la più ampia pubblicità, anche attraverso il sito Internet dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it);

Ritenuta la necessità che le misure e gli accorgimenti relativi al trattamento di dati biometrici di cui al punto 4 delle Linee guida di cui al successivo dispositivo siano altresì oggetto di una prescrizione del Garante ai sensi degli articoli 17, 154, comma 1, lettera *c)* e 167, comma 2 del Codice, considerati i maggiori rischi specifici che tale trattamento pone per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Delibera:

1. di adottare le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati», di cui al documento che è allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);

2. di prescrivere ai titolari del trattamento interessati l'adozione delle misure e degli accorgimenti per il trattamento di dati biometrici di cui al punto 4 delle medesime Linee guida, ai sensi degli articoli 17, 154, comma 1, lettera *c)* e 167, comma 2, del Codice;

3. che copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate «Linee guida», sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 23 novembre 2006

*Il presidente:* PIZZETTI

*Il relatore:* PAISSAN

*Il segretario generale:* BUTTARELLI

ALLEGATO 1

## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

### LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI LAVORATORI PER FINALITÀ DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DI DATORI DI LAVORO PRIVATI

(Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006)

### 1. PREMESSA.

*1.1. Scopo delle linee guida.* Per fornire indicazioni e raccomandazioni con riguardo alle operazioni di trattamento effettuate con dati personali (anche sensibili) di lavoratori operanti alle dipendenze di datori di lavoro privati il Garante ravvisa l'esigenza di adottare le presenti linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento, nelle quali si tiene conto, altresì, di precedenti decisioni dell'Autorità.

Le indicazioni fornite non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in relazione a taluni settori o a specifici casi di trattamento di dati (articoli 113, 114 e 184, comma 3, del Codice) [1].

*1.2. Ambiti considerati.* Le tematiche prese in considerazione si riferiscono prevalentemente alla comunicazione e alla diffusione dei dati, all'informativa che il datore di lavoro deve rendere ai lavoratori (art. 13 del Codice), ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e il diritto d'accesso.

Le operazioni di trattamento riguardano per lo più:

- dati anagrafici di lavoratori (assunti o cessati dal servizio), dati biometrici, fotografie e dati sensibili riferiti anche a terzi, idonei in particolare a rivelare il credo religioso o l'adesione a sindacati; dati idonei a rivelare lo stato di salute, di regola contenuti in certificati medici o in altra documentazione prodotta per giustificare le assenze dal lavoro o per fruire di particolari permessi e benefici previsti anche nei contratti collettivi;

- informazioni più strettamente connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, quali la tipologia del contratto (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, etc.); la qualifica e il livello professionale, la retribuzione individuale corrisposta anche in virtù di provvedimenti «ad personam»; l'ammontare di premi; il tempo di lavoro anche straordinario; ferie e permessi individuali (fruiti o residui); l'assenza dal servizio nei casi previsti dalla legge o dai contratti anche collettivi di lavoro; trasferimenti ad altra sede di lavoro; procedimenti e provvedimenti disciplinari.

I medesimi dati sono:

- contenuti in atti e documenti prodotti dai lavoratori in sede di assunzione (rispetto ai quali, con riferimento alle informazioni raccolte mediante annunci contenenti offerte di lavoro, questa Autorità si è già pronunciata [2] o nel corso del rapporto di lavoro;

- contenuti in documenti e/o file elaborati dal (o per conto del) datore di lavoro in pendenza del rapporto di lavoro per finalità di esecuzione del contratto e successivamente raccolti e conservati in fascicoli personali, archivi cartacei o elettronici aziendali [3];

- resi disponibili in albi e bacheche o, ancora, nelle intranet aziendali.

### 2. IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

*2.1. Liceità, pertinenza, trasparenza.* Le predette informazioni di carattere personale possono essere trattate dal datore di lavoro nella misura in cui siano necessarie per dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro; talvolta, sono anche indispensabili per attuare previsioni contenute in leggi, regolamenti, contratti e accordi collettivi.

In ogni caso, deve trattarsi di informazioni pertinenti e non eccedenti e devono essere osservate tutte le disposizioni della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali che trae origine anche da direttive comunitarie.

In particolare, il Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice), in attuazione delle direttive 95/46/Ce e 2002/58/Ce, prescrive che il trattamento di dati personali avvenga:

- nel rispetto di principi di necessità e liceità e che riguardano la qualità dei dati (articoli 3 e 11);

- informando preventivamente e adeguatamente gli interessati (art. 13);

- chiedendo preventivamente il consenso solo quando, anche a seconda della natura dei dati, non sia corretto avvalersi di uno degli altri presupposti equipollenti al consenso (articoli 23, 24, 26 e 43 del Codice);

- rispettando, se si trattano dati sensibili o giudiziari, le prescrizioni impartite dal Garante nelle autorizzazioni anche di carattere generale rilasciate (articoli 26 e 27 del Codice; cfr., in particolare, l'autorizzazione generale n. 1/2005);

- adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi tra i quali accessi ed utilizzazioni indebite, rispetto ai quali può essere chiamato a rispondere anche civilmente e penalmente (articoli 15, 31 e ss., 167 e 169 del Codice).

*2.2. Finalità.* Il trattamento di dati personali riferibili a singoli lavoratori, anche sensibili, è lecito, se finalizzato ad assolvere obblighi derivanti dal contratto individuale (ad esempio, per verificare l'esatto adempimento della prestazione o commisurare l'importo della retribuzione, anche per lavoro straordinario, o dei premi da corrispondere, per quantificare le ferie e i permessi, per appurare la sussistenza di una causa legittima di assenza).

Alcuni scopi sono altresì previsti dalla contrattazione collettiva per la determinazione di circostanze relative al rapporto di lavoro individuale (ad esempio, per la fruizione di permessi o aspettative sindacali e periodi di comporto o rispetto alle percentuali di lavoratori da assumere con particolari tipologie di contratto) o, ancora, dalla legge (quali, ad esempio, le comunicazioni ad enti previdenziali e assistenziali).

Se queste finalità sono in termini generali lecite, occorre però rispettare il principio della compatibilità tra gli scopi perseguiti (art. 11, comma 1, lettera *b)*, del Codice): lo scopo perseguito in concreto dal datore di lavoro sulla base del trattamento di dati personali non deve essere infatti incompatibile con le finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti.

### 3. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

*3.1. Titolare e responsabile.* Ai fini della protezione dei dati personali assume un ruolo rilevante identificare le figure soggettive che a diverso titolo possono trattare i dati, definendo chiaramente le rispettive attribuzioni, in particolare, quelle del titolare e del responsabile del trattamento (articoli 4, comma 1, lettera *f)* e *g)*, 28 e 29 del Codice).

In linea di principio, per individuare il titolare del trattamento rileva l'effettivo centro di imputazione del rapporto di lavoro, al di là dello schema societario formalmente adottato [4].

Peraltro, specie nelle realtà imprenditoriali più articolate, questa identificazione può risultare non sempre agevole e tale circostanza costituisce in qualche caso un ostacolo anche per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 [5].

3.2. Gruppi di imprese. Le società che appartengono a gruppi di imprese individuati in conformità alla legge (art. 2359 cod. civ.; decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74) hanno di regola una distinta ed autonoma titolarità del trattamento in relazione ai dati personali dei propri dipendenti e collaboratori (articoli 4, comma 1, lettera *f)* e 28 del Codice).

Tuttavia, nell'ambito dei gruppi, le società controllate e collegate possono delegare la società capogruppo a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori indicati dalla legge [6]: tale attività implica la designazione della società capogruppo quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice [7].

Analoga soluzione (art. 31, comma 2, deceto legislativo n. 276/2003) deve essere adottata per i trattamenti di dati personali, aventi identica natura, effettuati nell'ambito dei consorzi di società cooperative (nei quali a tal fine può essere altresì designata una delle società consorziate).

---

[1] Le indicazioni rese tengono altresì conto, per i profili esaminati, della Raccomandazione n. R (89) 2 del Consiglio d'Europa relativa alla protezione dei dati a carattere personale utilizzati ai fini dell'occupazione, del Parere 8/2001 sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'occupazione, reso il 13 settembre 2001 dal Gruppo dei Garanti europei, in http://ec.europa.eu/justice.home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2001/wp48en.pdf e del Code of practice, "Protection of workers' personal data", pubblicato dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).

[2] Cfr. Provv. 10 gennaio 2002, in http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1064553.

[3] Cfr. Provv. 23 aprile 2002, doc. web n. 1065065.

[4] Cfr., in merito, i principi affermati in giurisprudenza: Cass. 24 marzo 2003, n. 4274; v. altresì Cass. 1º aprile 1999, n. 3136.

[5] In merito v. di seguito il punto 9.

[6] Cfr. art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12; cfr. art. 31, comma 1, d.lg. 10 settembre 2003, n. 276; l. 14 febbraio 2003, n. 30.

[7] Come già accade per i soggetti indicati al menzionato art. 1 della legge n. 12/1979.

*3.3. Medico competente*. Considerazioni ulteriori devono essere svolte in relazione a taluni specifici trattamenti che possono o devono essere effettuati all'interno dell'impresa in conformità alla disciplina in materia di sicurezza e igiene del lavoro [8].

Tale disciplina, che attua anche alcune direttive comunitarie e si colloca nell'ambito del più generale quadro di misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 2087 cod. civ.), pone direttamente in capo al medico competente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro la sorveglianza sanitaria obbligatoria (e, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 626/1994, il correlativo trattamento dei dati contenuti in cartelle cliniche).

In quest'ambito, il medico competente effettua accertamenti preventivi e periodici sui lavoratori (art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956; art. 16, decreto legislativo n. 626/1994) e istituisce (curandone l'aggiornamento) una cartella sanitaria e di rischio (in conformità alle prescrizioni contenute negli articoli 17, 59-*quinquiesdecies*, comma 2, lettera *b)*, 59-*sexiesdecies* e 70 decreto legislativo n. 626/1994).

Detta cartella è custodita presso l'azienda o l'unità produttiva, «con salvaguardia del segreto professionale, e [consegnata in] copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta» (art. 4, comma 8, decreto legislativo n. 626/1994); in caso di cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sono trasmesse all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro-Ispesl (art. 72-*undecies*, comma 3, decreto legislativo n. 626/1994), in originale e in busta chiusa [9].

In relazione a tali disposizioni, il medico competente è deputato a trattare i dati sanitari dei lavoratori, procedendo alle dovute annotazioni nelle cartelle sanitarie e di rischio, e curando le opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate in rapporto alle finalità e modalità del trattamento stabilite. Ciò, quale che sia il titolare del trattamento effettuato dal medico [10].

Alle predette cartelle il datore di lavoro non può accedere, dovendo soltanto concorrere ad assicurarne un'efficace custodia nei locali aziendali (anche in vista di possibili accertamenti ispettivi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti), ma, come detto, «con salvaguardia del segreto professionale» [11].

Il datore di lavoro, sebbene sia tenuto, su parere del medico competente (o qualora il medico lo informi di anomalie imputabili all'esposizione a rischio), ad adottare le misure preventive e protettive per i lavoratori interessati, non può conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l'idoneità del dipendente (dal punto di vista sanitario) allo svolgimento di date mansioni.

In tal senso, peraltro, depongono anche le previsioni legislative che dispongono la comunicazione all'Ispesl della cartella sanitaria e di rischio in caso di cessione (art. 59-*sexiesdecies*, comma 4, decreto legislativo n. 626/1994) o cessazione del rapporto di lavoro (art. 72-*undecies*, decreto legislativo n. 626/1994), precludendosi anche in tali occasioni ogni loro conoscibilità da parte del datore di lavoro.

4. DATI BIOMETRICI E ACCESSO AD «AREE RISERVATE».

*4.1. Nozione*. In più circostanze, anche ricorrendo al procedimento previsto dall'art. 17 del Codice, è stato prospettato al Garante l'utilizzo di dati biometrici sul luogo di lavoro [12], con particolare riferimento all'impiego di tali informazioni per accedere ad aree specifiche dell'impresa.

Si tratta di dati ricavati dalle caratteristiche fisiche o comportamentali della persona a seguito di un apposito procedimento (in parte automatizzato) e poi risultanti in un modello di riferimento. Quest'ultimo consiste in un insieme di valori numerici ricavati, attraverso funzioni matematiche, dalle caratteristiche individuali sopra indicate, preordinati all'identificazione personale attraverso opportune operazioni di confronto tra il codice numerico ricavato ad ogni accesso e quello originariamente raccolto.

[8] In particolare, d.lg. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.

[9] Cfr. circolare Ispesl 3 marzo 2003, n. 2260.

[10] In tal senso, v. l'autorizzazione generale n. 1/2005, in rapporto al diverso titolo in base al quale il medico opera quale libero professionista, o quale dipendente del datore di lavoro o di aziende sanitarie locali.

[11] La cui violazione è peraltro penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 92, lett. a), d.lg. n. 626/1994.

[12] Cfr. Provv. 21 luglio 2005, doc. web n. 1150679.

L'uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali, non è lecito. Tali dati, per la loro peculiare natura, richiedono l'adozione di elevate cautele per prevenire possibili pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo a condotte illecite che determinino l'abusiva «ricostruzione» dell'impronta, partendo dal modello di riferimento, e la sua ulteriore «utilizzazione» a loro insaputa.

L'utilizzo di dati biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, tenuto conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad «aree sensibili», considerata la natura delle attività ivi svolte: si pensi, ad esempio, a processi produttivi pericolosi [13] o sottoposti a segreti di varia natura [14] o al fatto che particolari locali siano destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati o oggetti di valore [15].

*4.2. Sistemi di rilevazione biometrica*. Inoltre, nei casi in cui l'uso dei dati biometrici è consentito, la centralizzazione in una banca dati delle informazioni personali (nella forma del predetto modello) trattate nell'ambito del descritto procedimento di riconoscimento biometrico risulta di regola sproporzionata e non necessaria. I sistemi informativi devono essere infatti configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e da escluderne il trattamento, quando le finalità perseguite possono essere realizzate con modalità tali da permettere di identificare l'interessato solo in caso di necessità (articoli 3 e 11 del Codice).

In luogo, quindi, di modalità centralizzate di trattamento dei dati biometrici, deve ritenersi adeguato e sufficiente avvalersi di sistemi efficaci di verifica e di identificazione biometrica basati sulla lettura delle impronte digitali memorizzate, tramite il predetto modello cifrato, su un supporto posto nell'esclusiva disponibilità dell'interessato (una smart card o un dispositivo analogo) e privo di indicazioni nominative riferibili a quest'ultimo (essendo sufficiente attribuire a ciascun dipendente un codice individuale).

Tale modalità di riconoscimento, infatti, è idonea ad assicurare che possano accedere all'area riservata solo coloro che, autorizzati preventivamente, decidano su base volontaria di avvalersi della predetta carta o del dispositivo analogo. Il confronto delle impronte digitali con il modello memorizzato sulla carta o sul dispositivo può essere realizzato ricorrendo a comuni procedure di confronto sulla carta o dispositivo stesso, evitando così la costituzione di un archivio di delicati dati biometrici. Del resto, in caso di smarrimento della carta o dispositivo, sono allo stato circoscritte le possibilità di abuso rispetto ai dati biometrici ivi memorizzati.

4.3. Misure di sicurezza e tempi di conservazione. I dati personali necessari per realizzare il modello possono essere trattati esclusivamente durante la fase di registrazione; per il loro utilizzo, il titolare del trattamento deve raccogliere il preventivo consenso informato degli interessati.

In aggiunta alle misure di sicurezza minime prescritte dal Codice, devono essere adottati ulteriori accorgimenti a protezione dei dati, impartendo agli incaricati apposite istruzioni scritte alle quali attenersi, con particolare riguardo al caso di perdita o sottrazione delle carte o dispositivi loro affidati.

I dati memorizzati devono essere accessibili al personale preposto al rispetto delle misure di sicurezza all'interno dell'impresa, per l'esclusiva finalità della verifica della loro osservanza (rispettando peraltro la disciplina sul controllo a distanza dei lavoratori: art. 4, comma 2, legge 20 maggio 1970, n. 300, richiamato dall'art. 114 del Codice).

I dati raccolti non possono essere di regola conservati per un arco di tempo superiore a sette giorni e vanno assicurati, anche quando tale arco temporale possa essere lecitamente protratto, idonei meccanismi di cancellazione automatica dei dati.

*4.4. Verifica preliminare*. Resta salva, per fattispecie particolari o in ragione di situazioni eccezionali non considerate in questa sede, la presentazione da parte di titolari del trattamento che intendano discostarsi dalle presenti prescrizioni, di apposito interpello al Garante, ai sensi dell'art. 17 del Codice.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI.

*5.1. Comunicazione*. La conoscenza dei dati personali relativi ad un lavoratore da parte di terzi è ammessa se l'interessato vi acconsente.

Se il datore di lavoro non può avvalersi correttamente di uno degli altri presupposti del trattamento equipollenti al consenso (art. 24 del Codice), non può prescindersi dal consenso stesso per

[13] Cfr. Provv. 15 giugno 2006, docc. web nn. 1306523, 1306530 e 1306551.

[14] Cfr. Provv. 23 novembre 2005, doc. web n. 1202254.

[15] Cfr. Provv. 15 giugno 2006, doc. web n. 1306098; v., inoltre, Provv. 26 luglio 2006, doc. web n. 1318582.

comunicare dati personali (ad esempio, inerenti alla circostanza di un'avvenuta assunzione, allo status o alla qualifica ricoperta, all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a trasferimenti del lavoratore) a terzi quali:

- associazioni (anche di categoria) di datori di lavoro, o di ex dipendenti (anche della medesima istituzione);
- conoscenti, familiari e parenti.

Fermo restando il rispetto dei principi generali sopra richiamati in materia di trattamento di dati personali (cfr. punto 2), rimane impregiudicata la facoltà del datore di lavoro di disciplinare le modalità del proprio trattamento designando i soggetti, interni o esterni, incaricati o responsabili del trattamento, che possono acquisire conoscenza dei dati inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, in relazione alle funzioni svolte e a idonee istruzioni scritte alle quali attenersi (articoli 4, comma 1, lettere *g)* e *h)*, 29 e 30). Ciò, ove necessario, anche mediante consegna di copia di documenti all'uopo predisposti.

È altresì impregiudicata la facoltà del datore di lavoro di comunicare a terzi in forma realmente anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o gruppi di lavoratori: si pensi al numero complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate a livello aziendale o all'interno di singole unità produttive, agli importi di premi aziendali di risultato individuati per fasce, o qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative).

*5.2. Intranet aziendale*. Allo stesso modo, il consenso del lavoratore è necessario per pubblicare informazioni personali allo stesso riferite (quali fotografia, informazioni anagrafiche o *curricula*) nella intranet aziendale (e a maggior ragione in Internet), non risultando tale ampia circolazione di dati personali di regola «necessaria per eseguire obblighi derivanti dal contratto di lavoro» (art. 24, comma 1, lettera *b)*, del Codice). Tali obblighi possono trovare esecuzione indipendentemente da tale particolare forma di divulgazione che comunque, potendo a volte risultare pertinente (specie in realtà produttive di grandi dimensioni o ramificate sul territorio), richiede il preventivo consenso del singolo dipendente, salva specifica disposizione di legge.

*5.3. Diffusione*. In assenza di specifiche disposizioni normative che impongano al datore di lavoro la diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori (art. 24, comma 1, lettera *a)* o la autorizzino, o comunque di altro presupposto ai sensi dell'art. 24 del Codice, la diffusione stessa può avvenire solo se necessaria per dare esecuzione a obblighi derivanti dal contratto di lavoro (art. 24, comma 1, lettera *b)* del Codice). È il caso, ad esempio, dell'affissione nella bacheca aziendale di ordini di servizio, di turni lavorativi o feriali, oltre che di disposizioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e l'individuazione delle mansioni cui sono deputati i singoli dipendenti [16].

Salvo che ricorra una di queste ipotesi, non è invece di regola lecito dare diffusione a informazioni personali riferite a singoli lavoratori, anche attraverso la loro pubblicazione in bacheche aziendali o in comunicazioni interne destinate alla collettività dei lavoratori, specie se non correlate all'esecuzione di obblighi lavorativi. In tali casi la diffusione si pone anche in violazione dei principi di finalità e pertinenza (art. 11 del Codice), come nelle ipotesi di:

- affissione relativa ad emolumenti percepiti o che fanno riferimento a particolari condizioni personali [17];
- sanzioni disciplinari irrogate o informazioni relative a controversie giudiziarie;
- assenze dal lavoro per malattia;
- iscrizione e/o adesione dei singoli lavoratori ad associazioni.

*5.4. Cartellini identificativi*. Analogamente, si possono determinare altre forme di diffusione di dati personali quando dette informazioni debbano essere riportate ed esibite su cartellini identificativi appuntati ad esempio sull'abito o sulla divisa del lavoratore (di solito, con lo scopo di migliorare il rapporto fra operatori ed utenti o clienti).

Al riguardo, questa Autorità ha già rilevato [18], in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti privati, che l'obbligo di portare in modo visibile un cartellino identificativo può trovare fondamento in alcune prescrizioni contenute in accordi sindacali aziendali, il cui rispetto può essere ricondotto alle prescrizioni del contratto di lavoro. Tuttavia, in relazione al rapporto con il pubblico, si è ravvisata la sproporzione dell'indicazione sul cartellino di dati personali identificativi (generalità o dati anagrafici), ben potendo spesso risultare sufficienti altre informazioni (quali codici identificativi, il solo nome o il ruolo professionale svolto), per sé sole in grado di essere d'ausilio all'utenza.

*5.5. Modalità di comunicazione*. Salvi i casi in cui forme e modalità di divulgazione di dati personali discendano da specifiche previsioni (cfr. art. 174, comma 12, del Codice) [19], il datore di lavoro deve utilizzare forme di comunicazione individualizzata con il lavoratore, adottando le misure più opportune per prevenire un'indebita comunicazione di dati personali, in particolare se sensibili, a soggetti diversi dal destinatario, ancorché incaricati di talune operazioni di trattamento (ad esempio, inoltrando le comunicazioni in plico chiuso o spillato; invitando l'interessato a ritirare personalmente la documentazione presso l'ufficio competente; ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali).

Analoghe cautele, tenendo conto delle circostanze di fatto, devono essere adottate in relazione ad altre forme di comunicazione indirizzate al lavoratore dalle quali possano desumersi vicende personali [20].

6. DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE DI LAVORATORI.

*6.1. Dati sanitari*. Devono essere osservate cautele particolari anche nel trattamento dei dati sensibili del lavoratore (art. 4, comma 1, lettera *d)*, del Codice) e, segnatamente, di quelli dati idonei a rivelarne lo stato di salute. Tra questi ultimi, può rientrare l'informazione relativa all'assenza dal servizio per malattia, indipendentemente dalla circostanza della contestuale enunciazione della diagnosi [21].

Per tali informazioni, l'ordinamento appresta anche fuori della disciplina di protezione dei dati personali particolari accorgimenti per contenere, nei limiti dell'indispensabile, i dati dei quali il datore di lavoro può venire a conoscenza per dare esecuzione al contratto (cfr. già l'art. 8 della legge n. 300/1970).

In questo contesto, la disciplina generale contenuta nel Codice deve essere coordinata ed integrata, come si è visto (cfr. punto 3.3.), con altre regole settoriali [22] o speciali [23].

Resta comunque vietata la diffusione di dati sanitari (art. 26, comma 5, del Codice).

*6.2. Assenze per ragioni di salute*. Con specifico riguardo al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei lavoratori, la normativa di settore e le disposizioni contenute nei contratti collettivi giustificano il trattamento dei dati relativi ai casi di infermità (e talora a quelli inerenti all'esecuzione di visite specialistiche o di accertamenti clinici) che determini un'incapacità lavorativa (temporanea o definitiva, con la conseguente sospensione o risoluzione del contratto). Non diversamente, il datore di lavoro può trattare dati relativi a invalidità o all'appartenenza a categorie protette, nei modi e per le finalità prescritte dalla vigente normativa in materia.

A tale riguardo, infatti, sussiste un quadro normativo articolato che prevede anche obblighi di comunicazione in capo al lavoratore e di successiva certificazione nei confronti del datore di lavoro e dell'ente previdenziale della condizione di malattia: obblighi funzionali non solo a giustificare i trattamenti normativi ed economici spettanti al lavoratore, ma anche a consentire al datore di lavoro, nelle forme di legge [24], di verificare le reali condizioni di salute del lavoratore.

Per attuare tali obblighi viene utilizzata un'apposita modulistica, consistente in un attestato di malattia da consegnare al datore di lavoro con la sola indicazione dell'inizio e della durata presunta dell'infermità: c.d. «prognosi» e in un certificato di diagnosi da consegnare, a cura del lavoratore stesso, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la regione, se il lavoratore ha diritto a ricevere l'indennità di malattia a carico dell'ente previdenziale [25].

---

[16] Cfr. Cass., sez. lav., 24 novembre 1997, n. 11741; Cass., sez. lav., 11 febbraio 2000, n. 1557; Cass., sez. lav., 16 febbraio 2000, n. 1752.

[17] Cfr., in relazione alla diffusione di informazioni in grado di rivelare situazioni di handicap, Provv. 27 febbraio 2002, in Boll. n. 25/2002, p. 51, doc. web n. 1063639.

[18] Cfr. Provv. 11 dicembre 2000, doc. web n. 30991.

[19] Cfr. Provv. 12 maggio 2005, doc. web n. 1137798.

[20] Cfr., con riguardo alle dizioni riportate sui "cedolini" dello stipendio, o su documenti aventi la medesima funzione, Provv. 31 dicembre 1998, in Boll. n. 6, p. 100; v. anche Provv. 19 febbraio 2002, doc. web n. 1063659.

[21] Cfr. Provv. 7 luglio 2004, doc. web n. 1068839. V. pure il punto 50 della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, 6 novembre 2003, C-101/01, Lindqvist.

[22] Tra le quali, ad esempio, la richiamata regolamentazione contenuta nel decreto legislativo n. 626/1994 o nell'art. 5 della legge n. 300/1970 sugli accertamenti sanitari facoltativi.

[23] Si pensi, ad esempio, ai divieti contenuti negli artt. 5 e 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia Aids; art. 124 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

[24] Cfr. Provv. 15 aprile 2004, doc. web n. 1092564.

[25] Cfr. art. 2, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge, con mod., con l'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33 e mod. dal comma 149 dell'art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Tuttavia, qualora dovessero essere presentati dai lavoratori certificati medici redatti su modulistica diversa da quella sopra descritta, nella quale i dati di prognosi e di diagnosi non siano separati, i datori di lavoro restano obbligati, ove possibile, ad adottare idonee misure e accorgimenti volti a prevenirne la ricezione o, in ogni caso, ad oscurali [26].

*6.3. Denuncia all'Inail.* Diversamente, per dare esecuzione ad obblighi di comunicazione relativi a dati sanitari, in taluni casi il datore di lavoro può anche venire a conoscenza delle condizioni di salute del lavoratore.

Tra le fattispecie più ricorrenti deve essere annoverata la denuncia all'Istituto assicuratore (Inail) avente ad oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori; essa, infatti, per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica (articoli 13 e 53 decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965).

In tali casi, pur essendo legittima la conoscenza della diagnosi da parte del datore di lavoro, resta fermo a suo carico l'obbligo di limitarsi a comunicare all'ente assistenziale esclusivamente le informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia denunciata e non anche dati sulla salute relativi ad altre assenze che si siano verificate nel corso del rapporto di lavoro, la cui eventuale comunicazione sarebbe eccedente e non pertinente con la conseguente loro inutilizzabilità, trattandosi di dati non rilevanti nel caso oggetto di denuncia (art. 11, commi 1 e 2 del Codice) [27].

*6.4. Altre informazioni relative alla salute.* A tali fattispecie devono essere aggiunti altri casi nei quali può, parimenti, effettuarsi un trattamento di dati relativi alla salute del lavoratore (e finanche di suoi congiunti), anche al fine di permettergli di godere dei benefici di legge (quali, ad esempio, permessi o periodi prolungati di aspettativa con conservazione del posto di lavoro): si pensi, ad esempio, a informazioni relative a condizioni di handicap [28].

Allo stesso modo, il datore di lavoro può venire a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del dipendente, ove questi richieda di accedere a programmi riabilitativi o terapeutici con conservazione del posto di lavoro (senza retribuzione), atteso l'onere di presentare (nei termini prescritti dai contratti collettivi) specifica documentazione medica al datore di lavoro (ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990).

*6.5. Comunicazioni all'Inps.* È altresì legittima la comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei lavoratori che il datore di lavoro faccia ai soggetti pubblici (enti previdenziali e assistenziali) tenuti a erogare le prescritte indennità in adempimento a specifici obblighi derivanti dalla legge, da altre norme o regolamenti o da previsioni contrattuali, nei limiti delle sole informazioni indispensabili.

In particolare, il datore di lavoro può comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) i dati del dipendente assente, anche per un solo giorno, al fine di farne controllare lo stato di malattia (art. 5, commi 1 e 2, legge 20 maggio 1970, n. 300) [29]; a tal fine deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Inps, la documentazione in suo possesso. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Inps o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni (art. 2, l. n. 33/1980 cit.).

7. INFORMATIVA.

Il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore, prima di procedere al trattamento dei dati personali che lo riguardano (anche in relazione alle ipotesi nelle quali la legge non richieda il suo consenso), un'informativa individualizzata completa degli elementi indicati dall'art. 13 del Codice [30].

Con particolare riferimento a realtà produttive nelle quali, per ragioni organizzative (ad esempio, per l'articolata dislocazione sul territorio o per il ricorso consistente a forme di out-sourcing) o dimensionali, può risultare difficoltoso per il singolo lavoratore esercitare i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice, è opportuna la designazione di un responsabile del trattamento appositamente deputato alla trattazione di tali profili (o di responsabili esterni alla società, che effettuino, ad esempio, l'attività di gestione degli archivi amministrativi dei dipendenti), indicandolo chiaramente nell'informativa fornita.

[26] Cfr. di seguito al punto 8.
[27] In tal senso v. il Provv. 15 aprile 2004, doc. web n. 1092564.
[28] Cfr. art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104; si vedano anche le pertinenti disposizioni contenute nel d.lg. 26 marzo 2001, n. 151.
[29] V. Provv. 28 settembre 2001, cit.
[30] V. anche il Parere 8/2001, cit., secondo il quale "i lavoratori devono conoscere quali dati il datore di lavoro stia raccogliendo sul loro conto (direttamente o da altre fonti), quali siano gli scopi delle operazioni di trattamento previste o effettuate per tali dati sia per il presente che per il futuro".

8. MISURE DI SICUREZZA.

*8.1. Dati sanitari.* Il datore di lavoro titolare del trattamento è tenuto ad adottare ogni misura di sicurezza, anche minima, prescritta dal Codice a protezione dei dati personali dei dipendenti comunque trattati nell'ambito del rapporto di lavoro, ponendo particolare attenzione all'eventuale natura sensibile dei medesimi (art. 31 e ss. e Allegato B) al Codice).

Dette informazioni devono essere conservate separatamente da ogni altro dato personale dell'interessato; ciò, deve trovare attuazione anche con riferimento ai fascicoli personali cartacei dei dipendenti (ad esempio, utilizzando sezioni appositamente dedicate alla custodia dei dati sensibili, inclusi quelli idonei a rivelare lo stato di salute del lavoratore, da conservare separatamente o in modo da non consentirne una indistinta consultazione nel corso delle ordinarie attività amministrative [31]).

Del pari, nei casi in cui i lavoratori producano spontaneamente certificati medici su modulistica diversa da quella descritta al punto 6.2., il datore di lavoro non può, comunque, utilizzare ulteriormente tali informazioni (art. 11, comma 2, del Codice) e deve adottare gli opportuni accorgimenti per non rendere visibili le diagnosi contenute nei certificati (ad esempio, prescrivendone la circolazione in busta chiusa previo oscuramento di tali informazioni); ciò, al fine di impedire ogni accesso abusivo a tali dati da parte di soggetti non previamente designati come incaricati o responsabili (art. 31 e ss. del Codice).

*8.2. Incaricati.* Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di preporre alla custodia dei dati personali dei lavoratori apposito personale, specificamente incaricato del trattamento, che «deve avere cognizioni in materia di protezione dei dati personali e ricevere una formazione adeguata. In assenza di un'adeguata formazione degli addetti al trattamento dei dati personali il rispetto della riservatezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non potrà mai essere garantito» [32].

*8.3. Misure fisiche ed organizzative.* Il datore di lavoro deve adottare, tra l'altro (cfr. articoli 31 ss. del Codice), misure organizzative e fisiche idonee a garantire che:

- i luoghi ove si svolge il trattamento di dati personali dei lavoratori siano opportunamente protetti da indebite intrusioni;

- le comunicazioni personali riferibili esclusivamente a singoli lavoratori avvengano con modalità tali da escluderne l'indebita presa di conoscenza da parte di terzi o di soggetti non designati quali incaricati;

- siano impartite chiare istruzioni agli incaricati in ordine alla scrupolosa osservanza del segreto d'ufficio, anche con riguardo a dipendenti del medesimo datore di lavoro che non abbiano titolo per venire a conoscenza di particolari informazioni personali;

- sia prevenuta l'acquisizione e riproduzione di dati personali trattati elettronicamente, in assenza di adeguati sistemi di autenticazione o autorizzazione e/o di documenti contenenti informazioni personali da parte di soggetti non autorizzati [33];

- sia prevenuta l'involontaria acquisizione di informazioni personali da parte di terzi o di altri dipendenti: opportuni accorgimenti, ad esempio, devono essere presi in presenza di una particolare conformazione o dislocazione degli uffici, in assenza di misure idonee volte a prevenire la diffusione delle informazioni (si pensi al mancato rispetto di distanze di sicurezza o alla trattazione di informazioni riservate in spazi aperti, anziché all'interno di locali chiusi).

9. ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVISTI DALL'ART. 7 DEL CODICE E RISCONTRO DEL DATORE DI LAVORO.

*9.1. Diritto di accesso.* I lavoratori interessati possono esercitare nei confronti del datore di lavoro i diritti previsti dall'art. 7 del Codice (nei modi di cui agli articoli 8 e ss.), tra cui il diritto di accedere ai dati che li riguardano (anziché, in quanto tale, all'intera documentazione che li contiene [34]), di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in violazione di legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

[31] Cfr. Provv. 30 ottobre 2001, doc. web n. 39085.

[32] Parere 8/2001, cit.

[33] Cfr. Provv. 27 luglio 2004, doc. web n. 1099386.

[34] Cfr. Provv. 16 giugno 2005, doc. web n. 1149957.

La richiesta di accesso che non faccia riferimento ad un particolare trattamento o a specifici dati o categorie di dati, deve ritenersi riferita a tutti i dati personali che riguardano il lavoratore comunque trattati dall'amministrazione (art. 10) e può riguardare anche informazioni di tipo valutativo [35], alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 8, comma 5.

Tra essi non rientrano notizie di carattere contrattuale o professionale che non hanno natura di dati personali in qualche modo riferibili a persone identificate o identificabili [36].

*9.2. Riscontro del datore di lavoro.* Il datore di lavoro destinatario della richiesta è tenuto a fornire un riscontro completo alla richiesta del lavoratore interessato, senza limitarsi alla sola elencazione delle tipologie di dati detenuti, ma comunicando in modo chiaro e intelligibile tutte le informazioni in suo possesso [37].

*9.3. Tempestività del riscontro.* Il riscontro deve essere fornito nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza dell'interessato (ritualmente presentata [38]); il termine più lungo, pari a trenta giorni, può essere osservato, dandone comunicazione all'interessato, solo se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo (art. 146 del Codice).

Pertanto il datore di lavoro, specie nelle realtà produttive di grande dimensione [39], deve pertanto predisporre procedure organizzative adeguate per dare piena attuazione alle disposizioni del Codice in materia di accesso ai dati e all'esercizio degli altri diritti, anche attraverso l'impiego di appositi programmi finalizzati ad una accurata selezione dei dati relativi a singoli lavoratori, nonché alla semplificazione delle modalità e alla compressione dei tempi per il riscontro.

*9.4. Modalità del riscontro.* Il riscontro può essere fornito anche oralmente; tuttavia, in presenza di una specifica istanza, il datore di lavoro è tenuto a trasporre i dati su supporto cartaceo o informatico o a trasmetterli all'interessato per via telematica (art. 10).

Muovendo dalla previsione dell'art. 10, comma 1, del Codice, secondo cui il titolare deve predisporre accorgimenti idonei «a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente», può risultare legittima la richiesta dell'interessato di ricevere la comunicazione dei dati in questione presso la propria sede lavorativa o la propria abitazione [40].

*9.5. Dati personali e documentazione.* Come più volte dichiarato dal Garante [41], l'esercizio del diritto di accesso consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, solo la comunicazione dei dati personali relativi al richiedente detenuti dal titolare del trattamento e da estrarre da atti e documenti; non permette invece di richiedere a quest'ultimo il diretto e illimitato accesso a documenti e ad intere tipologie di atti, o la creazione di documenti allo stato inesistenti negli archivi, o la loro innovativa aggregazione secondo specifiche modalità prospettate dall'interessato o, ancora, di ottenere, sempre e necessariamente, copia dei documenti detenuti, ovvero di pretendere particolari modalità di riscontro (salvo quanto previsto per la trasposizione dei dati su supporto cartaceo: cfr. art. 10, comma 2, del Codice).

Specie nei casi in cui è elevata la mole di informazioni personali detenute dal titolare del trattamento, il diritto di accesso ai dati può essere soddisfatto mettendo a disposizione dell'interessato il fascicolo personale [42], dal quale successivamente possono essere estratte le informazioni personali.

[35] V. già Provv. 10 marzo 2001, doc. web n. 40285; cfr. Provv. 15 novembre 2004, doc. web n. 1102939. Raccomandazione n. 1/2001 concernente i dati relativi alla valutazione del personale del Gruppo art. 29, Wp 42.

[36] In tal senso, con riguardo ad esempio alle mansioni proprie di un determinato profilo professionale cfr. Provv. 29 ottobre 2003, doc. web n. 1053781.

[37] In tal senso cfr., in relazione ad informazioni personali conservate con tecniche di cifratura, Provv. 21 novembre 2001, doc. web n. 39773.

[38] Cfr. Provv. 17 febbraio 2005, doc. web n. 1148228, con il quale si è dichiarato inammissibile un ricorso presentato a seguito di istanza avanzata dalle "segreterie nazionali" di alcune organizzazioni sindacali priva di sottoscrizione.

[39] Cfr. ad esempio Provv. 2 luglio 2003, doc. web n. 1079989; Provv. 24 giugno 2003, doc. web n. 1132725.

[40] Cfr. Provv. 17 marzo 2005, doc. web n. 1170467.

[41] Cfr. da ultimo Provv. 7 luglio 2005, doc. web n. 1149559;

[42] Provv. 16 giugno 2005, doc. web n. 1149999.

La scelta circa l'eventuale esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti può essere effettuata dal titolare del trattamento nel solo caso in cui l'estrapolazione dei dati personali da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare medesimo [43]; devono essere poi omessi eventuali dati personali riferiti a terzi (art. 10, comma 4, del Codice) [44]. L'adozione di tale modalità di riscontro non comporta l'obbligo in capo al titolare di fornire copia di tutti i documenti che contengano i medesimi dati personali dell'interessato, quando gli stessi dati siano conservati in più atti, lettere o note.

Nel fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi degli articoli 7 e 8 del Codice, il titolare del trattamento deve, poi, comunicare i dati richiesti ed effettivamente detenuti, e non è tenuto a ricercare o raccogliere altri dati che non siano nella propria disponibilità e non siano oggetto, in alcuna forma, di attuale trattamento da parte dello stesso (o perché originariamente trattati e non più disponibili, ovvero perché, come nel caso di dati contenuti nella corrispondenza intercorsa, in qualunque forma, tra dipendenti di un determinato datore di lavoro, non siano mai stati nell'effettiva e libera disponibilità di quest'ultimo (si pensi al caso di dati contenuti nella corrispondenza intercorsa tra dipendenti [45]) — al di là dei profili di tutela della segretezza della corrispondenza che pur vengono in rilievo — non competerebbero le decisioni in ordine alle loro finalità e modalità di trattamento (cfr. art. 4, comma 1, lettera *f)*, del Codice).

*9.6. Aggiornamento.* Infine, il lavoratore può ottenere l'aggiornamento dei dati personali a sé riferiti [46].

In ordine, poi, all'eventuale richiesta di rettifica dei dati personali indicati nel profilo professionale del lavoratore, la medesima può avvenire solo in presenza della prova dell'effettiva e legittima attribuibilità delle qualifiche rivendicate dall'interessato, ad esempio in base a «decisioni o documenti del datore di lavoro o di terzi, obblighi derivanti dal contratto di lavoro, provvedimenti di organi giurisdizionali relativi all'interessato o altri titoli o atti che permettano di ritenere provata, agli effetti e sul piano dell'applicazione della [disciplina di protezione dei dati personali], la richiesta dell'interessato» (che può comunque far valere in altra sede, sulla base di idoneo materiale probatorio, la propria pretesa al riconoscimento della qualifica o mansione rivendicata) [47].

[43] Provv. 16 ottobre 2002, doc. web n. 1066447. Cfr. Provv. 25 novembre 2002, doc. web n. 1067321.

[44] Cfr. Provv. 20 aprile 2005, doc. web n. 1134190; già Provv. 27 dicembre 2001, in Boll., 2001, n. 23, p. 72.

[45] Cfr. Provv. 21 dicembre 2005, doc. web n. 1219039.

[46] Cfr., in relazione all'aggiornamento del dato relativo al titolo di studio, Provv. 6 settembre 2002, doc. web n. 1066183.

[47] Cfr., in relazione all'aggiornamento delle informazioni relative al titolo di studio, Provv. 9 gennaio 2003, doc. web n. 1067817.

**06A11147**

## CONFERENZA UNIFICATA

PROVVEDIMENTO 16 novembre 2006.

**Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.** (Repertorio atti n. 992/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 16 novembre 2006:

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Con-

ferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, con particolare riferimento all'art. 11, disciplinante le convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, concernente regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'art. 39, che prevede che le amministrazioni pubbliche promuovono programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della finzione pubblica e dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali;

Considerato che, in attuazione di detta norma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 7206/U/GAB del 21 marzo 2006, ha trasmesso lo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il diritto al lavoro dei disabili;

Considerato che le regioni e gli enti locali, nel condividere la necessità di dare corso alle procedure che diano attuazione al diritto al lavoro dei disabili, hanno chiesto che, in luogo della direttiva in argomento, si faccia ricorso allo strumento dell'intesa prevista dall'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003;

Considerato che l'Ufficio legislativo per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, con nota del 13 luglio 2006, ha reso noto di accogliere la richiesta di fare ricorso allo strumento dell'intesa prevista dall'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003 in luogo della richiamata direttiva;

Considerato che l'argomento in parola è stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute di questa Conferenza del 28 marzo 2006 e del 20 aprile 2006;

Considerato che, nella riunione, a livello tecnico, tenutasi l'8 novembre 2006 è stato condiviso il testo dell'intesa indicata in oggetto che è stata trasmessa, in data 10 novembre 2006, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni ed agli enti locali;

Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali;

Sancisce la seguente intesa

tra il Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Nelle more dell'adozione delle linee guida da emanarsi con riferimento alle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la presente intesa si applica, in coerenza con la normativa regionale in materia, alle assunzioni dei lavoratori disabili presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi della suddetta legge con particolare riferimento ai tirocini realizzati, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili.

Art. 2.

*Determinazione del numero dei posti*

1. Ferme restando le quote di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68 del 1999, le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 68/1999, individuano, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una percentuale di posti, comunque non inferiore al trenta per cento e non superiore all'ottanta per cento di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili, attraverso l'attivazione dei tirocini di cui all'art. 6 della presente intesa. Il quaranta per cento delle percentuali di cui sopra può essere destinato a lavoratori disabili di cui all'art. 6, comma 2, della presente intesa.

2. Per la copertura della quota restante di posti riservati ai lavoratori disabili, l'amministrazione utilizza, ai fini del totale adempimento degli obblighi di assunzione, gli ordinari istituti previsti dalla legge n. 68/1999, ovvero attiva procedure concorsuali riservate o procede a richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti.

Art. 3.

*Pubblicità dei posti da coprire*

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono a dare adeguata pubblicità, anche a mezzo stampa, mediante pubblicazione di appositi avvisi delle proprie determinazioni in ordine alla qualità dei posti da coprire e alla tipologia delle funzioni da svolgere.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono necessariamente recare l'indicazione:

*a)* del numero dei posti, della tipologia del rapporto di lavoro, nonché delle funzioni da svolgere;

*b)* del titolo di studio e dei requisiti scolastici e professionali;

*c)* iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999, in data antecedente a quella dell'avviso, nell'ambito territoriale preventivamente individuato nella convenzione;

*d)* dei requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi;

*e)* delle modalità di svolgimento del tirocinio stabilite con la convenzione di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

*Ammissione al tirocinio*

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, comma 2, le graduatorie per l'ammissione al tirocinio, sono predisposte sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio.

2. In ogni caso, qualunque sia la modalità di scelta operata, gli interessati sono ammessi al tirocinio, secondo la procedura prevista ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge n. 68 del 1999.

Art. 5.

*Inquadramento in ruolo*

1. Al termine del periodo di tirocinio, debbono essere effettuati la verifica della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 e l'accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle funzioni al fine di disporre l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato il periodo di tirocinio.

2 I disabili, dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative, sono inquadrati, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nei ruoli dell'amministrazione, nella area e profilo professionale per il quale si è svolto il tirocinio.

Art. 6.

*Tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999*

1. Le convenzioni, da stipularsi ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001, tra le singole amministrazioni o le sedi e gli uffici periferici delle stesse e i servizi per l'impiego competenti per territorio di cui all'art. 6 della legge n. 68 del 1999, devono indicare:

*a)* la durata della convenzione;

*b)* le linee fondamentali in base alle quali dovrà svolgersi il periodo di tirocinio finalizzato all'assunzione, che non può, comunque, essere superiore a ventiquattro mesi;

*c)* il numero dei posti da coprire;

*d)* i tempi e le modalità delle assunzioni, che la singola amministrazione si impegna ad effettuare con individuazione dei servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio e di effettuare apposite verifiche periodiche, con cadenza almeno trimestrali, volte all'accertamento del regolare svolgimento dei tirocini e del programma di assunzione.

2. La convenzione può prevedere l'inserimento con chiamata nominativa, fino ad un massimo del quaranta per cento dei posti disponibili, quale ulteriore modalità di scelta, dei lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, o invalidi del lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, da avviare al tirocinio finalizzato all'assunzione.

3. La chiamata nominativa è, comunque, assoggettata a criteri di trasparenza e a procedure aperte alla partecipazione di tutti i soggetti che versino nella situazione descritta al comma 2.

4 Le assunzioni obbligatorie previste nella convenzione di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999 possono essere programmate secondo una scansione predefinita, nel corso dell'intero periodo di validità della convenzione medesima.

5. Durante il periodo di vigenza della convenzione, i servizi competenti di cui al comma 1, non procedono ad avviamenti d'ufficio ai sensi della legge n. 68/1999, per le unità lavorative dedotte in convenzione e per l'intera durata della convenzione.

6. Il servizio competente, qualora riscontri nell'attività periodica di verifica di cui al comma 1, lettera *d)*, il mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione, alla cadenza temporale indicata, con atto formale di diffida ne richiederà l'adempimento entro trenta giorni, decorsi i quali e, persistendo il comportamento inadempiente dell'amministrazione contraente, la convenzione si intende immediatamente risolta. Il servizio provinciale competente procede all'avviamento d'ufficio con riferimento alle funzioni da svolgere già individuate nella convenzione.

Art. 7.

*Norme transitorie*

1. In via transitoria le amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla legge n. 68/1999 e dalle norme vigenti in materia di assunzione, possono procedere all'assunzione dei lavoratori disabili che, alla data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano svolto presso le amministrazioni attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, attività lavorativa per almeno due anni.

2. I lavoratori disabili assunti ai sensi del comma precedente sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999.

Roma, 16 novembre 2006

*Il presidente:* LANZILLOTTA

*Il segretario:* BUSIA

**06A11047**

---

## CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2006.

**Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.** (Repertorio atti n. 2635).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 5 ottobre 2006:

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'art. 8-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 23 giugno 2003, n. 195, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

Considerato che, in conformità con quanto previsto al punto 2.7 del citato accordo del 26 gennaio 2006, le regioni e province autonome avviano una sperimentazione che consente di testare il nuovo impianto formativo, riservandosi la possibilità di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-regioni per gli eventuali adeguamenti dell'accordo;

Considerato che, a tal fine le regioni, dopo aver acquisito numerose richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti formatori che sono tenuti a dare attuazione a quanto contenuto nell'accordo, hanno fornito l'interpretazione univoca del testo al fine di garantire la corretta attuazione di quanto previsto ed hanno pertanto predisposto un documento di linee guida interpretative;

Visto il documento di linee guida interpretative elaborato dalle regioni, di cui la Conferenza delle regioni e province autonome ha preso atto nella seduta del 12 luglio 2006, pervenuto in data 14 luglio 2006 e diramato il 17 luglio, che attiene in particolare alle questioni relative al termine di attivazione dei corsi formativi, alla metodologia di insegnamento/apprendimento, alla certificazione, al riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi, ai corsi di aggiornamento di cui all'art. 8-*bis* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed alla sperimentazione;

Considerato che, con riferimento a tale ultimo profilo, le linee guida interpretative prevedono che la sperimentazione abbia durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo nella *Gazzetta Ufficiale* (14 febbraio 2006), e che i risultati di tale sperimentazione dovranno essere condivisi con i Ministeri interessati per eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-regioni;

Considerato l'esito dell'incontro tecnico del 7 settembre 2006, nel corso del quale sono state accolte le richieste emendative delle amministrazioni statali sul documento regionale e si è addivenuti ad una condivisone del documento proposto dalle regioni;

Considerato altresì che tale documento, riformulato dai coordinamenti tecnici delle regioni Lazio e Toscana, rispettivamente coordinatrici delle materie lavoro e salute, così come modificato e approvato in sede di riunione tecnica del 7 settembre 2006, trasmesso con nota dell'11 settembre 2006 è stato diramato con nota del 14 settembre 2006, (allegato sub. *A*) alle amministrazioni statali competenti e alle regioni, ai fini della approvazione in sede di Conferenza Stato-regioni;

Acquisito, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome nel testo del documento di linee guida di cui all'allegato sub *A*, parte integrante del presente atto;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'adozione del documento concernente le linee guida interpretative dell'accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'art. 8-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di cui in premessa, nel testo trasmesso con nota del 14 settembre 2006, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 5 ottobre 2006

*Il presidente:* LANZILLOTTA

*Il segretario:* BUSIA

---

ALLEGATO sub-*A*

LINEE INTERPRETATIVE CONDIVISE DELL'ACCORDO IN CONFERENZA STATO - REGIONI ATTUATIVO DELL'ART. 2, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2003, N. 195. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 2006, n. 37).

Le regioni e province autonome;

Premesso:

*a)* che in data 14 febbraio 2006 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 l'accordo, siglato in Conferenza Stato-regioni, attuativo dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195;

*b)* che a seguito di tale pubblicazione è emersa la necessità di definire linee interpretative condivise che favoriscano l'attuazione di quanto previsto nell'accordo;

Convengono quanto segue:

1. Tenuto conto che il decreto legislativo n. 195/2003 all'art. 2, comma 3, individua un primo nucleo di soggetti abilitati ad erogare la formazione per RSPP e ASPP, tra i quali le regioni e province autonome, e che il successivo accordo siglato in Conferenza Stato-regioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 14 febbraio 2006 individua un ulteriore gruppo di soggetti abilitati ad erogare tale formazione, regioni e province autonome, per la parte di loro competenza, ritengono che i contenuti dell'accordo rappresentano lo standard minimo di riferimento, nell'ottica di armonizzare le normative regionali in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.

2. In conformità con quanto previsto al punto 2.7 dell'accordo, le regioni e province autonome avviano una sperimentazione che consente di testare il nuovo impianto formativo e si riservano la possibilità, laddove necessario, di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-regioni per gli eventuali adeguamenti dell'accordo.

3. Viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti formatori che daranno attuazione a quanto contenuto nell'accordo, le regioni e province autonome concordano sulla necessità di fornire indicazioni ulteriori che favoriscano l'interpretazione univoca del testo dell'accordo, in modo da garantire la corretta attuazione di quanto previsto.

4. Le indicazioni che seguono - riferite al testo dell'accordo e nel rispetto della medesima numerazione - hanno l'obiettivo di chiarire ed integrare l'accordo solo laddove il disposto dello stesso appariva dubbio o controverso.

Punto 1.1. - *Termine di attivazione dei corsi formativi.*

Per la fase transitoria prevista dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 195/2003, viene adottata come interpretazione del concetto di «attivazione dei percorsi formativi» quella comunemente utilizzata in ambito di formazione professionale, ossia il completamento di tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dell'intervento formativo. Pertanto entro il 14 febbraio 2007 (entro un anno dalla pubblicazione dell'accordo nella *Gazzetta Ufficiale*) dovranno essere completate tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dei percorsi formativi.

Punto 2.2. - *Metodologia di insegnamento/apprendimento.*

Per i moduli A, B e C è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema.

Punto 2.3. - *Articolazione dei percorsi formativi.*

Il modulo C deve essere frequentato anche dai soggetti in possesso delle lauree triennali indicate all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 195/2003, perché tale comma prevede, per chi è in possesso di tali titoli, l'esonero solo dalla frequenza dei corsi di formazione previsti al comma 2 del medesimo articolo («specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative», vale a dire la formazione prevista nei moduli A e B). L'obbligo della frequenza ai corsi del modulo C è esplicitato (per i soli RSPP) al comma 4 del medesimo articolo.

Punto 2.4. - *Valutazione degli apprendimenti.*

Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell'orario complessivo di ciascun modulo, mentre le verifiche finali di apprendimento sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo.

Punto 2.4.1. - *Modulo* A.

Il modulo A è propedeutico agli altri e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi, costituendo credito formativo permanente.

Punto 2.4.2. - *Modulo* B.

Il modulo B non è propedeutico al modulo C.

Ha validità quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza del modulo B è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento.

Il modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di RSPP o ASPP. Le regioni e pubbliche amministrazioni, all'interno della sperimentazione prevista al punto 2.7 dell'accordo, potranno peraltro sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi purché nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori. I risultati della sperimentazione saranno oggetto di valutazione.

Punto 2.4.3. - *Modulo* C.

Il modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.

Punto 2.5. - *Certificazione.*

Il modello di certificazione regionale - che sarà rilasciato agli allievi nel rispetto delle singole normative regionali sulle attività di formazione professionale e nei casi previsti e disciplinati negli atti regionali di recepimento dell'accordo - sarà quello in uso presso ciascuna regione. I modelli di certificazione dovranno contenere i seguenti elementi minimi comuni:

— normativa di riferimento, attuativa del decreto legislativo n. 195/2003;

— specifica del modulo con monte ore (per il modulo B specifica del macrosettore);

— periodo di svolgimento del corso;

— soggetto formatore;

— dati anagrafici del corsista;

— firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato.

I soggetti formatori elencati al comma 3, dell'art. 2 del decreto legislativo n. 195/2003 e al punto 4.1.1 dell'accordo, che hanno la facoltà di rilasciare direttamente gli attestati di frequenza, devono trasmettere il verbale della valutazione finale alla regione/provincia territorialmente competente. Si specifica che si tratta di una trasmissione solo «per opportuna conoscenza», finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.

Punto 2.6. - *Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi.*

In coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14 febbraio 2007 e deve essere completato entro il 14 febbraio 2012. Entro il 14 febbraio 2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo punto 3. L'avvenuto aggiornamento deve essere registrato sul libretto formativo del cittadino di cui al decreto interministeriale (MLPS e MIUR) del 10 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2005, ove adottato, oppure documentato da idonea certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato l'aggiornamento.

Alla luce dei numerosi corsi di formazione già realizzati nel periodo che va dalla data di pubblicazione del decreto legislativo n. 195/2003 alla data di pubblicazione dell'accordo, e in considerazione della opportunità/possibilità, in mancanza di presupposto giuridico, di riconoscimento dei crediti formativi pregressi per chi ha frequentato corsi di formazione prima della pubblicazione dell'accordo, le regioni e province autonome si riservano di riconoscere i percorsi formativi realizzati prima della pubblicazione dell'accordo qualora siano stati erogati da soggetti formatori che possedevano al momento dell'erogazione del corso le caratteristiche previste nell'accordo e che possano dimostrare, a posteriori, di aver rispettato anche i contenuti e i requisiti organizzativi (ore, materie, metodologie di insegnamento/apprendimento, ecc.) ivi previsti.

Punto 2. - *Sperimentazione.*

La sperimentazione avrà durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 2006.

Fino alla conclusione della sperimentazione la durata dei moduli è quella prevista nell'accordo del 14 febbraio 2006.

La sperimentazione è anche mirata all'individuazione di eventuali unità formative tecniche i cui contenuti possono essere trasversali a più macrosettori.

I risultati di tale sperimentazione saranno condivisi con i ministeri che sottoscrivono il presente accordo per eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-regioni.

Punto 3. - *Corsi di aggiornamento di cui all'art. 8-*bis*, comma 5 del decreto legislativo n. 626 del 1994.*

La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.

I soggetti formatori autorizzati a fare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a fare i corsi di formazione, indicati dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 195/2003, e al punto 4 dell'accordo.

Le regioni e province autonome indicheranno nella propria normativa di recepimento dell'accordo le modalità di documentazione dell'avvenuto aggiornamento.

Per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio.

Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.

Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.

Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l'aggiornamento è da intendersi pari a 100 ore complessive.

Punto 4. - *Individuazione di altri soggetti formatori in attuazione dell'art. 8-*bis*, comma 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2, del decreto legislativo n. 195 del 2003.*

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici, individuati quali soggetti abilitati a erogare la formazione per RSPP e ASPP all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 195/2003, possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere *a) b)* e *c)* del punto 4.2.2. dell'accordo.

Punto 4.1. - *Ulteriori soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art. 8-*bis *del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.*

Si ritiene opportuno ribadire che gli ulteriori soggetti formatori così come individuati al punto 4.1.1 lettere *a)* e *b)* dell'accordo, possono effettuare l'attività formativa, limitatamente al proprio personale sia esso collocato a livello centrale che periferico.

Punto 4.1.3.

Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati unicamente attraverso accordi in sede di Conferenza Stato-regioni.

Punto 4.1.4.

Le regioni e province autonome possono avvalersi delle Aziende sanitarie locali e delle agenzie formative di diretta emanazione regionale e/o provinciale, in coerenza e rispetto delle singole normative regionali che disciplinano le attività formative e l'accreditamento delle agenzie formative.

Punto 4.1.5.

Tutti i soggetti formatori, sia quelli indicati all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 195/2003 sia gli ulteriori soggetti formatori indicati al punto 4.1 dell'accordo, potranno avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura per lo svolgimento delle attività formative e/o di aggiornamento, qualora questi siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a) b)* e *c)* di cui al punto 4.2.2. dell'accordo.

Punto 4.2. - *Altri soggetti formatori.*

La questione relativa all'accreditamento delle sedi formative è stata demandata al gruppo tecnico che ha in carico la rivisitazione del sistema di accreditamento per la formazione professionale.

Punto 4.2.2.

In riferimento ai requisiti indicati ai punti *b)* e *c)* dell'accordo, si precisa che:

*b)* relativamente alle strutture: le strutture devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente

*c)* relativamente ai docenti: i docenti devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente.

Tabella A4 - *Riconoscimento ai RSPP dei crediti professionali e formativi pregressi.*

Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento è quella di pubblicazione dell'accordo nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 2006.

Coloro che sono in possesso delle lauree triennali elencate al comma 6 del decreto legislativo n. 195/2003 sono esonerati solo dalla frequenza dei moduli A e B. L'obbligo di frequenza del modulo C, in capo ai soli RSPP, è previsto dal comma 4 dell'art. 8-*bis* della n. 626/1994.

Sono stati rilevati nella tabella A4 una serie di refusi/errori materiali, che si segnalano di seguito:

*a)* 1ª riga, 6ª colonna: eliminare B dalla parentesi;

*b)* 3ª riga, 1ª colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza;

*c)* 3ª riga, 1ª colonna: sostituire «nessuna» con «con».

La somministrazione dei test relativi ai moduli A e B, previsti anche in caso di esonero dalla formazione, fornisce indicazioni che vengono utilizzate in sede di valutazione globale, in esito al modulo C.

Tabella A5 - *Riconoscimento agli ASPP dei crediti professionali e formativi pregressi.*

Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento è quella di pubblicazione dell'accordo nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 2006.

Sono stati rilevati nella tabella A5 una serie di refusi/errori materiali, che si segnalano di seguito:

*a)* 1ª riga, 5ª colonna: eliminare la frase;

*b)* 3ª riga, 1ª colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza;

*c)* 4ª riga, 2ª colonna: inserire superiore dopo secondaria.

L'esonero previsto nelle tabelle A4 e A5 non è vincolante, e anche qualora il RSPP o l'ASPP sia nelle condizioni di poter fruire dell'esonero, può comunque richiedere di frequentare i corsi.

**06A11046**

---

PROVVEDIMENTO 16 novembre 2006.

**Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni, prodotti con latte ovicaprino e di deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna.** (Repertorio n. 2673).

## LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 novembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto l'art. 10, paragrafo 8, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 con il quale si prevede che gli Stati Membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento, possono autorizzare l'impiego di latte crudo bovino, bufalino ed ovicaprino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni e di prodotti lattiero caseari ottenuti dalla produzione di detti formaggi.

Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Considerata l'opportunità di consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali e per tenere conto, in particolare, delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici;

Considerata l'opportunità di mantenere l'utilizzo, durante la stagione estiva, degli alpeggi montani, pascoli, fabbricati e strutture rurali, per la produzione di alcuni formaggi tipici, tenendo conto della pratica impossibilità di garantire, nei tempi e con le modalità di recapito idonei, l'analisi dei campioni di latte prelevati in zone di montagna difficilmente raggiungibili durante le fasi di alpeggio;

Considerata l'opportunità di permettere il continuo impiego di tecniche tradizionali di allevamento finalizzate alla produzione stagionale di capretti e agnelli da carne e all'utilizzo, durante la stagione estiva, degli alpeggi montani, pascoli, fabbricati e strutture rurali, per la produzione di alcuni formaggi tipici a base di latte caprino, ovino o misti, tenendo conto del periodo spesso molto breve che trascorre tra l'inizio della lattazione e la monticazione degli animali, periodo che non permette il calcolo della media geometrica mobile del tenore in germi a 30°C;

Considerato che i regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 854/2004 non sono applicabili alla produzione primaria per uso domestico privato, garantendo al contempo l'effettuazione dei controlli previsti nel momento in cui la produzione fosse destinata all'immissione sul mercato;

Considerato che le misure oggetto della presente intesa rappresentano un adattamento dei requisiti di cui all'allegato III del regolamento n. 853/2004 e che le stesse non compromettono il raggiungimento degli obiettivi dello stesso regolamento;

Vista la nota in data 20 ottobre 2006, con la quale il Ministero della salute ha inviato a questa Conferenza una proposta di intesa in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni prodotti con latte ovicaprino e di deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8, lettera *b)* del regolamento (CE ) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004, è consentito l'impiego di latte crudo ovicaprino non corrispondente ai criteri per il tenore in germi a 30°C, previsti dall'allegato III, sezione IX dello stesso regolamento per la produzione di formaggi che richiedono un periodo di stagionatura superiore ai sessanta giorni e di prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla lavorazione di detti formaggi.

2. Sono fatti salvi gli obblighi dei controlli igienico-sanitari previsti dall'allegato III, sezione IX, capo I, parte III del regolamento CE n. 853/2004 e dall'allegato IV del regolamento CE n. 854/2004.

3. Le creme, il siero e gli altri prodotti ottenuti dalla lavorazione del latte non conforme devono essere sottoposti, prima o durante il processo di trasformazione, ad un trattamento termico avente un effetto almeno equivalente alla pastorizzazione.

Art. 2.

1. Al fine di consentire l'utilizzazione estiva dei pascoli di alta montagna per l'allevamento di animali da latte e le strutture tradizionalmente dedicate alla raccolta e alla trasformazione per la produzione di formaggi (alpeggi), i controlli sul latte di massa di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I del regolamento n. 853, riguardano:

*a)* il periodo di produzione a fondo valle;

*b)* gli animali il cui latte nel periodo di allevamento a valle risulta conforme ai criteri stabiliti dall'allegato III, sezione IX del regolamento CE n. 853/2004 potranno essere destinati a qualsiasi alpeggio, indipendentemente dalle caratteristiche dei prodotti che vi vengono ottenuti;

*c)* gli animali di allevamenti il cui latte di massa non rispetta i criteri fissati dall'allegato III del regolamento n. 853 per quanto riguarda il tenore in cellule somatiche e germi a 30°C, come pure gli animali di allevamenti nei quali non si procede al periodico controllo della qualità del latte, possono venire trasferiti esclusivamente in alpeggi dove si producono formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni.

2. Al fine di continuare a consentire l'utilizzo tradizionale dei prodotti dell'allevamento ovicaprino, caratterizzato dalla stagionalità del ciclo riproduttivo degli animali, i controlli sul latte crudo delle aziende agricole che, prima dell'invio degli animali in alpeggio, conferiscono il latte a stabilimenti di trasformazione riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 sono effettuati secondo i seguenti criteri minimi:

*a)* esecuzione e analisi di un campione di latte entro la prima settimana di conferimento;

*b)* esecuzione di almeno due ulteriori controlli a distanza di non meno di quindici giorni l'uno dall'altro entro la data di monticazione degli animali in lattazione. I valori in carica batterica ottenuti, sono valutati secondo i criteri seguenti:

1) il latte il cui tenore in germi a 30°C per ml del singolo campione sia uguale o inferiore al valore massimo previsto per la media geometrica calcolata secondo quanto previsto dal regolamento n. 853 è considerato conforme e può pertanto essere utilizzato senza alcun vincolo;

2) il latte il cui tenore in germi a 30°C per ml sia superiore al valore massimo previsto per la media geometrica calcolata secondo quanto previsto dal regolamento n. 853 è considerato non conforme può essere destinato, sino al conseguimento di un successivo risultato conforme, alla fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni;

*c)* la destinazione del latte ottenuto in alpeggio è deciso sulla base dell'esito dell'ultimo campionamento utile prima della monticazione:

1) se tale risultato è conforme, i capi potranno essere trasferiti presso qualsiasi alpeggio;

2) se risultato non conforme, i capi potranno monticare esclusivamente in un alpeggio nel quale vengano prodotti formaggi aventi periodo di maturazione superiore a sessanta giorni.

3. Al fine di continuare a consentire la produzione tradizionale dei formaggi d'alpeggio ottenuti dal latte di animali provenienti da allevamenti diversi, compresi gli animali normalmente destinati alla produzione di latte utilizzato per il consumo domestico privato, il latte degli animali appartenenti ad allevamenti non sottoposti a controllo ai sensi dell'allegato III, sezione IX, capitolo I del regolamento n. 853 deve essere sottoposto ad almeno un controllo prima della monticazione.

4. La valutazione del tenore in cellule somatiche e in germi a 30°C sul singolo campione, consente l'invio in alpeggio dei capi secondo i seguenti criteri:

*a)* gli animali per i quali il tenore in cellule somatiche e germi del latte crudo rispetta i criteri fissati dall'allegato III del regolamento n. 853 possono venire trasferiti presso qualsiasi alpeggio;

*b)* gli animali per i quali il tenore in cellule somatiche e germi del latte rispetta i criteri fissati dall'allegato III del regolamento n. 853 possono venire trasferiti esclusivamente in alpeggi dove si producono formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni

5. La destinazione del latte ottenuto in alpeggio è deciso sulla base dell'esito del campionamento condotto prima della monticazione.

Roma, 16 novembre 2006

*Il presidente:* LANZILLOTTA

*Il segretario:* BUSIA

**06A11049**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2006), **coordinato con la legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* a pag. 4) **recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.** ***Misure per la raccolta differenziata.*»**.

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## Art. 1.

*Individuazione e* poteri *del Commissario delegato*

1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per *l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007.*

*1-bis. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono precisati gli ulteriori poteri del Commissario delegato, necessari per il superamento dell'emergenza, non previsti dalle presenti norme e necessari alla loro rapida ed efficace attuazione, coordinando, e modificando se necessario, gli effetti delle precedenti ordinanze emanate per l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania.*

2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale, adotta, nell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento, gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile, utilizzando le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile *senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

3. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, dei quali uno con funzioni vicarie, uno dotato di comprovata e specifica esperienza nel settore della raccolta differenziata, individuato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed uno a cui delegare ulteriori e specifici compiti nell'ambito di determinati settori di intervento. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente decreto è costituita dal Commissario delegato una Commissione composta da cinque soggetti di qualificata e comprovata esperienza nella soluzione delle emergenze ambientali.

4. Al fine dell'invarianza della spesa, per l'attuazione del comma 3 e per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza, con ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridotto l'attuale organico della struttura commissariale, *contestualmente alla nomina dei tre sub-commissari e all'istituzione della Commissione di cui al predetto comma 3, in modo da assicurare comunque la soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

«Art. 5 *(Stato di emergenza e potere di ordinanza).* — 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

— Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recita:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi).* — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

*a)* eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

*b)* razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

*c)* limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

*d)* diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

*e)* riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

*e-bis)* indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

*e-ter)* previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis.* La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente art. non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

## Art. 2.

### *Informazione e partecipazione dei cittadini* Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania

1. Il Commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta, con propria ordinanza, le misure volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformità ai principi della «Carta di Aalborg», approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili, tenutasi ad Aalborg il 27 maggio 1994. Le iniziative di informazione sono attuate in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, *e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*1*-bis. *All'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*«4. È istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i Sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*1*-ter. *Il Commissario delegato individua le modalità operative che assicurino il pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall'emergenza.».*

*Riferimenti normativi:*

— La «Carta di Aalborg» del 27 maggio 1994 reca «Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile».

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005) reca «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 21, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania).* — 1. Al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.

2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario delegato, nell'àmbito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresì alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento di analoghe strutture già esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

*4. È istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i Sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'àmbito di progetti di opere di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, è posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonché quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006.

7. *In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato.* Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006.

8. Per il perseguimento delle finalità del presente decreto, nonché per l'espletamento delle ulteriori attività istituzionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché, su indicazione nominativa del Capo del Dipartimento, di non più di quindici unità di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'àmbito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di protezione civile. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche in relazione alle competenze da esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo studio di programmi e piani per l'individuazione di soluzioni ottimali attinenti al ciclo integrato della gestione dei rifiuti, con le risorse previste a legislazione vigente.

9. (abrogato).».

## Art. 3.

### *Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili*

1. In relazione al sopravvenuto aggravamento del contesto emergenziale nel territorio della regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie *immediatamente* disponibili, il Commissario delegato ridefinisce *con l'esclusiva assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato* le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Conseguentemente è annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006.

*1*-bis. *All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato.*

*1*-ter. *Il Commissario delegato, d'intesa con la regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le province ed i comuni interessati dall'emergenza, aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti, integrandolo con le misure e gli interventi previsti dalle norme del presente decreto. Per le attività di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici».*

*2. Fino all'individuazione dell'affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in termini di somma urgenza, fatta salva la*

*normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio, garantendo in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio, le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione nelle cave dismesse, abbandonate o già poste sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria, previa revoca del provvedimento di sequestro da parte della medesima autorità, anche al fine della loro ricomposizione morfologica.*

*Riferimenti normativi:*

Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 245 del 2005, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

### Art. 4.

*Misure per la raccolta differenziata*

*1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento dei rifiuti urbani prodotti e definisce un programma per il raggiungimento di almeno il 50 per cento, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari* ad acta*, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli indicati obiettivi.*

*2. Con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono individuati gli incentivi tariffari o le eventuali penalizzazioni correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia di raccolta differenziata.*

*3. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di programma con il Commissario delegato per il raggiungimento dell'obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi al consumo nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani.*

*4. Tutti i consorzi nazionali operanti nel settore della valorizzazione della raccolta differenziata contribuiscono a potenziare la filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta differenziata, attraverso adeguate ed efficaci campagne di informazione e mobilitazione dei cittadini, promosse anche su proposta di enti, istituzioni ed associazioni di cittadini interessati.*

*5. I consorzi nazionali di cui al comma 4 adottano, dandone tempestivamente comunicazione al Commissario delegato, i provvedimenti organizzativi e gestionali tendenti, in un'ottica di perseguimento degli obiettivi e delle procedure di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, a registrare e rendere pubblica la tracciabilità del rifiuto dal momento della raccolta a quello della sua valorizzazione economica.*

*6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 (Disposizioni urgenti di protezione civile):

«Art. 1. — 1. Al fine di assicurare le opportune sinergie per accelerare il completamento delle procedure necessarie alla chiusura degli stati d'emergenza in materia ambientale entro i termini indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, nonché per favorire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, finalizzata al recupero ed al riciclaggio, di imballaggi primari, secondari e terziari, della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, nelle regioni in cui è stato dichiarato lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un'apposita struttura con funzione di coordinamento e di supporto delle attività svolte dai Commissari delegati.

2. Tale struttura avrà in particolare il compito di:

*a)* formulare indicazioni ai Commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa circa le migliori soluzioni per assicurare livelli adeguati per la raccolta differenziata dell'umido, anche ai fini della sua trasformazione in compost di qualità per il successivo riutilizzo;

*b)* formulare proposte per ottenere da parte del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dei consorzi di filiera il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio fissati dalla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio;

*c)* formulare proposte ai fini dell'adeguamento dei piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti, per correggere eventuali violazioni della normativa di derivazione comunitaria;

*d)* fornire indirizzi per l'utilizzo appropriato delle balle di rifiuti trattati;

*e)* promuovere altresì le iniziative di informazione per incentivare presso la popolazione la raccolta differenziata, il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti;

*f)* formulare proposte per mettere in condivisione, tra le regioni in cui vige lo stato d'emergenza, le discariche di servizio, anche in fase di gestione post-operativa dove residuino volumetrie disponibili ed ai fini della messa in sicurezza, nonché, ove possibile, gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

3. La predetta struttura è presieduta da un soggetto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente, scelto tra persone dotate di comprovata ed elevata professionalità nel settore della tutela ambientale. Alla predetta struttura sono assegnate 20 unità di personale, poste in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando, identificate tra i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici anche economici. Detto personale è posto, in deroga alle vigenti procedure di comando e distacco, nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni successivi alla richiesta ed è autorizzato a svolgere attività di lavoro straordinario sino ad un massimo di 70 ore mensili. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può altresì avvalersi per le attività connesse all'operatività della predetta struttura di un massimo di 40 unità di personale comunque in servizio presso il medesimo Dicastero ed è autorizzato a svolgere attività di lavoro straordinario sino ad un massimo di 70 ore mensili.

4. Per le medesime finalità il predetto Dicastero può avvalersi fino ad un massimo di venti esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede all'individuazione dei predetti esperti e del personale di cui al comma 2. Ai predetti consulenti, ed al soggetto che presiede la struttura di cui al comma 2, qualora dipendenti pubblici, è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% degli emolumenti allo stato in godimento. Per i consulenti non dipendenti pubblici, nel provvedimento di nomina si provvede a determinarne i relativi compensi, sulla base di quanto spettante ai consulenti dipendenti pubblici ed in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti presso la medesima struttura.

5. I Commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, riferiscono mensilmente alla predetta struttura sulle iniziative assunte per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle ordinanze di protezione civile evidenziando e motivando

le eventuali criticità e indicando le misure che si intendono adottare per consentire che la realizzazione degli interventi avvenga nei tempi stabiliti dai predetti decreti.

6. Il Prefetto di Napoli provvede altresì al pagamento degli oneri del personale operante presso la struttura del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza socio B economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo è corrisposto al Prefetto di Napoli un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse assegnate ancora disponibili presso la contabilità speciale intestata al medesimo Prefetto.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti provvede il Prefetto di Napoli con le risorse finanziarie presenti nella contabilità speciale relativa all'emergenza rifiuti al medesimo intestata che presenta la necessaria capienza finanziaria.

9. Al fine di contenere le spese del personale di cui si avvale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le attività connesse alle ordinanze di protezione civile, fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, è ridotto nella misura del 10% il numero complessivo degli esperti previsti dall'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 3048/2000, dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza n. 3062/2000, dall'art. 4, comma 2 dell'ordinanza n. 3106/01, dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza 3136/01, dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza n. 3186/02, dall'art. 2, comma 8 dell'ordinanza n. 3198/02, dall'art. 9, comma 7 dell'ordinanza n. 3217/02, dall'art. 6, comma 6 dell'ordinanza n. 3261/03 e dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3270/03 in materia socio-economico-ambientale, ed il relativo onere. A tal fine, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, cessano gli incarichi ancora in essere, affidati in base alle ordinanze appena citate ed il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio provvede alla riorganizzazione delle attività amministrative in materia, affidando nuovi incarichi ed individuando il personale da assegnare all'espletamento delle attività connesse alle ordinanze in materia ambientale.».

— Per l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile) si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

### Art. 5.

*Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche*

*1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati in via eccezionale fuori regione, sono utilizzate e messe in sicurezza le discariche già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato-prefetto di Napoli, nonché le ulteriori discariche che il Commissario delegato può individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presente decreto. Nell'individuazione delle aree da destinare a siti di stoccaggio o discariche, il Commissario delegato dovrà tenere conto del carico e degli impatti ambientali gravanti sulle aree su cui già insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti in evidente stato di saturazione. A tal fine il Commissario delegato, nel disporre l'apertura di nuovi impianti, valuta prioritariamente la possibilità di individuare siti ubicati in aree diverse da quelle di cui al periodo precedente. La messa in sicurezza delle predette discariche è comunque assicurata in conformità alla normativa vigente assicurando comunque, con particolare riferimento alle misure di cui al presente articolo, il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e degli enti locali nelle attività di cui al presente articolo.*

*2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i necessari interventi di sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili, e provvede altresì agli atti conseguenziali per la messa in sicurezza, nonché alla bonifica dei territori interessati d'intesa con il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania, che vi provvede a valere sulle risorse rese disponibili dal Programma operativo regionale per il finanziamento degli interventi strutturali comunitari nella regione Campania, nei limiti delle dotazioni finanziarie del settore «Gestione rifiuti» del Programma stesso, ferme restando possibili rimodulazioni finanziarie del medesimo Programma.*

*2*-bis. *Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, è determinato l'importo del contributo da riconoscere ai comuni sede di discariche in corso di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, dei contributi e maggiorazioni, di cui agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 296 del 21 dicembre 2005.*

*2*-ter. *I comuni di cui al comma 2*-bis, *nonché i comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti, sede di termovalorizzatori, sede di siti di stoccaggio provvisorio di balle di rifiuti trattati, nonché sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, possono utilizzare i contributi riconosciuti a valere sugli importi incassati con la tariffa di cui al comma 2*-bis *anche per finalità di natura socio-economica.*

*2*-quater. *Il Commissario delegato, qualora le discariche siano situate in Campania e allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti.*

*3. Il Commissario delegato può disporre, d'intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti.*

*3*-bis. *Il trasferimento, in una regione nella quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di una parte dei rifiuti prodotti può essere disposto dal Commissario delegato, solo previa intesa con la regione interessata e comunque tenendo conto del livello di esaurimento delle discariche esistenti nel territorio della regione medesima.*

*4. Al fine di assicurare il compiuto monitoraggio delle attività da porre in essere ai sensi del presente decreto e per garantire adeguati livelli di salubrità dell'ambiente a tutela delle collettività locali, il Commissario delegato si avvale dei soggetti istituzionalmente deputati alle attività di controllo e verifica in materia igienico-sanitaria, definendo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le comunità locali tutte le necessarie iniziative per garantire piena informazione, partecipazione e trasparenza alle attività poste in essere.*

*5. Il Commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti sostituendosi ai sindaci ed ai Presidenti delle province della regione Campania per l'esercizio delle competenze di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 50 ed all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,*

*n. 267, nonché, avvalendosi dei prefetti della regione Campania territorialmente competenti, per l'esercizio dei poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

5-bis. *Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato, d'intesa con le regioni interessate, può sospendere il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento o di recupero esercitati nella regione Campania.*

5-ter. *Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il Commissario delegato, con riferimento alle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attività connesse al ciclo di smaltimento di rifiuti, propone al presidente della regione Campania, limitatamente al periodo di permanenza dello stato di emergenza, modifiche del piano cave, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 159 dell'11 luglio 2006.*

*6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli relativi all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 3, nonché quelli relativi alla bonifica, messa in sicurezza ed apertura delle discariche di cui al presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse derivanti dalla tariffa per lo smaltimento sui rifiuti solidi urbani (TARSU), nonché delle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Agli oneri derivanti dagli interventi in conto capitale si fa inoltre fronte integrando le disponibilità della citata contabilità speciale intestata al Commissario delegato con l'importo di 20 milioni di euro, per l'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania):

«Art. 1. — 1. Al fine di dare urgente e compiuta attuazione al decreto legge del 30 novembre 2005 n. 245 e per assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato assume nella propria contabilità speciale, dalle affidatarie del Servizio di smaltimento Fibe S.p.a. e Fibe Campania S.p.a., la gestione delle somme accantonate a titolo di contributi e maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 4-*bis* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall'art. 9 comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 5 comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2 comma 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003.

2. Le somme di cui al precedente comma sono acquisite alla Contabilità speciale 3111 intestata al Commissario delegato e possono essere utilizzate a titolo di anticipazioni, per le attività di cui al decreto legge del 30 novembre 2005, n. 245, a valere sui successivi trasferimenti del Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 del predetto decreto-legge.

3. Il Dipartimento della Protezione civile provvede a svolgere le funzioni di cui all'art. 1 comma 7, decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, per il tramite del Commissario delegato, presso cui è aperta apposita contabilità speciale, ulteriore rispetto a quella di cui al comma 2, sulla quale il suddetto Dipartimento farà affluire le risorse di cui all'art. 7 del citato decreto-legge.

4. I pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7 decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, sono disposti dal Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245. Il Commissario delegato può disporre il pagamento di un acconto fino all'80% dell'importo della tariffa mensilmente dovuta alle affidatarie del servizio in relazione alle quantità di rifiuti urbani da conferirsi a valle della raccolta differenziata presso gli impianti di produzione del combustibile dai rifiuti. I pagamenti effettuati ai sensi del presente comma non possono essere destinati dalle affidatarie a finalità diverse da quelle indicate dal soggetto attuatore, ed alle somme corrisposte si applica il regime giuridico previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005».

«Art. 3. — 1. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, sono prorogate le ordinanze commissariali recanti l'obbligo per tutti i comuni e/o i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani, di conferimento in via esclusiva agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, di tutti i rifiuti urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti e raccolti sul loro territorio, di pagamento della tariffa di smaltimento ed il conseguente divieto di conferimento a terzi o di altra forma di smaltimento dei rifiuti urbani.

2. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, maggiorazioni di cui alle ordinanze citate all'art. 1, comma 1, e delle imposte, è determinata in Euro 0,0880 per chilogrammo per tutti i comuni della regione Campania. Gli incassi di detta tariffa affluiscono all'apposita contabilità speciale istituita dal Commissario delegato ai sensi del precedente art. 1, comma 3. Gli importi relativi ai contributi e maggiorazioni, come indicati nell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, accantonati a favore degli aventi diritto, saranno trasferiti sulla contabilità speciale 3111 intestata al Commissario delegato, che provvederà alla successiva liquidazione.

3. A decorrere dal 16 dicembre 2005, l'importo della tariffa di cui al comma 2 è ridotto del 10 % per i comuni che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 30%. Dal 1° aprile 2006, l'importo della tariffa di cui al comma 2 è ridotto del 15% per i comuni che, alla data del 31 dicembre 2005, hanno raggiunto una percentuale della raccolta differenziata almeno pari al 35%. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai comuni od ai soggetti terzi dai medesimi incaricati che sosterranno direttamente il costo di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata individuando autonomamente gli impianti di trattamento di tali rifiuti, il Commissario delegato riconoscerà un contributo pari ad Euro 0,040 per chilogrammo.

4. A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa il Commissario delegato provvede a riconoscere un contributo ai comuni sede di impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti pari a 0,0052 euro per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, ed accantona per i comuni sede di termovalorizzatore un importo pari a 0,0052 euro per chilogrammo sui rifiuti in ingresso agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, da erogare ai suddetti comuni a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti di termovalorizzazione. Inoltre il Commissario riconosce ai comuni sede di siti di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato dai rifiuti un contributo di Euro 0,0026 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso e stoccato in tali siti, ed un contributo per i comuni sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti pari ad Euro 0,0052 per chilogrammo di rifiuto sempre sui quantitativi in ingresso in tali siti.

5. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trasferenza, a monte degli impianti di produzione di combustibile da rifiuti, sono autorizzati a fatturare ai comuni solo le somme dovute per tali attività oltre alla quota di ristoro per il comune sede di impianto di trasferenza, stabilita in Euro 0,0013 per chilogrammo di

rifiuto urbano conferito presso detto impianto. All'art. 2, dopo il comma 4-*bis* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1999, n. 3032, come modificato dall'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2004, n. 3286, è aggiunto il seguente comma: "4-*ter.* I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trasferenza, a monte degli impianti di produzione di combustibile dai rifiuti, attrezzati anche per attività di tritovagliatura e rotoimballatura, o trasferenza della frazione umida proveniente da raccolta differenziata, possono applicare alla tariffa di conferimento, nel rispettivo ambito di intervento, un ulteriore contributo a favore del comune sede di impianto non superiore ad euro 0,0024 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trattamento della frazione umida proveniente da raccolta differenziata devono applicare alla tariffa di conferimento un contributo a favore del comune sede di impianto pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso"».

— Si riporta il testo degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 50 *(Competenze del sindaco e del presidente della provincia).* — 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'àmbito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla».

«Art. 54 *(Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale).* — 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:

*a)* alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

*b)* alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

*c)* allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

*d)* alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1, nonché dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.».

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931) reca «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

— L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529/2006 recita:

«Art. 2. — 1. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione del contesto socio economico ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania (da ora il commissario delegato) provvede, d'intesa con il presidente della regione Campania ed i presidenti delle province interessate, ad individuare le discariche di servizio localizzate nella medesima regione presso le quali conferire immediatamente rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, anche tra quelle in fase di gestione post operativa, a condizione che residuino volumetrie disponibili per l'ulteriore conferimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ed al fine di garantire la messa in sicurezza, avvalendosi, ove ritenuto necessario, delle deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile in premessa citate con oneri a carico dei fondi commissariali. Per le discariche private il commissario delegato anticipa le somme occorrenti per i relativi interventi assicurandone il recupero presso coloro i quali sono tenuti, in base alla normativa vigente, a farsi carico dei relativi oneri. Ai fini della messa in sicurezza delle predette discariche, il commissario delegato può utilizzare i materiali inerti estratti dal piede della frana di Montaguto (Avellino), previa verifica tecnica dell'adeguatezza dei materiali geologici.

2. Il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, è autorizzato ad individuare, anche al fine della loro ricomposizione morfologica, cave dismesse e/o abbandonate, per il conferimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi in uscita dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Commissario delegato si avvale dei Prefetti delle province della regione stessa, che garantiscono la puntuale attuazione delle determinazioni commissariali.

4. Il commissario delegato propone al presidente della regione Campania modifiche del piano cave al fine di ridurre il volume dell'attività estrattiva nelle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attività connesse al ciclo di smaltimento dei rifiuti.

5. Il Commissario delegato è autorizzato ad anticipare il 50% delle quote di ristoro dovute ai comuni sedi degli impianti del ciclo integrato dei rifiuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Il Commissario delegato è, altresì, autorizzato a disporre il riconoscimento di quote di ristoro anche per i comuni confinanti con quelli che ospitano impianti in esercizio a fronte di oggettivi disagi subiti dai comuni medesimi in dipendenza dell'uso dei predetti impianti. La copertura di tali oneri è posta a carico della tariffa dovuta dai soggetti conferenti.».

## Art. 6.

### Pignoramenti, benefici previdenziali ed assicurativi

1. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, si interpreta nel senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.

*1*-bis. *La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge n. 245/2005:

«Art. 3 *(Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.».

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, recita:

Art. 1 *(Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza)*. — 1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.

4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.».

— Per l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile) si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

## Art. 7.

### *Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, comma 9, e 8, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni.

*Riferimenti normativi:*

Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 245/2005 si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge n. 245/2005, come modificato dalla presente legge:

«Art. 8. Cessazione di efficacia di talune disposizioni del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e modifica al medesimo decreto-legge.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto.

2. (*abrogato*).».

## Art. 8.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**06A11322**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 29 novembre 2006*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3157 |
| Yen | 153,01 |
| Lira cipriota | 0,5780 |
| Corona ceca | 27,988 |
| Corona danese | 7,4547 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,67430 |
| Fiorino ungherese | 257,16 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6978 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,8243 |
| Corona svedese | 9,0801 |
| Tallero sloveno | 239,65 |
| Corona slovacca | 35,531 |
| Franco svizzero | 1,5889 |
| Corona islandese | 90,61 |
| Corona norvegese | 8,2520 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Kuna croata | 7,3532 |
| Nuovo leu romeno | 3,4610 |
| Rublo russo | 34,6550 |
| Nuova lira turca | 1,9330 |
| Dollaro australiano | 1,6800 |
| Dollaro canadese | 1,4953 |
| Yuan cinese | 10,3036 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,2303 |
| Rupia indonesiana | 12060,36 |
| Won sudcoreano | 1224,39 |
| Ringgit malese | 4,7727 |
| Dollaro neozelandese | 1,9398 |
| Peso filippino | 65,430 |
| Dollaro di Singapore | 2,0333 |
| Baht tailandese | 47,477 |
| Rand sudafricano | 9,3790 |

*Cambi del giorno 30 novembre 2006*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3200 |
| Yen | 153,29 |
| Lira cipriota | 0,5780 |
| Corona ceca | 27,972 |
| Corona danese | 7,4546 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,67425 |
| Fiorino ungherese | 256,27 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6978 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,8113 |
| Corona svedese | 9,0661 |
| Tallero sloveno | 239,66 |
| Corona slovacca | 35,530 |
| Franco svizzero | 1,5916 |
| Corona islandese | 90,15 |
| Corona norvegese | 8,1660 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Kuna croata | 7,3615 |
| Nuovo leu romeno | 3,4349 |
| Rublo russo | 34,7140 |
| Nuova lira turca | 1,9210 |
| Dollaro australiano | 1,6753 |
| Dollaro canadese | 1,5053 |
| Yuan cinese | 10,3401 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,2667 |
| Rupia indonesiana | 12097,80 |
| Won sudcoreano | 1226,74 |
| Ringgit malese | 4,7758 |
| Dollaro neozelandese | 1,9330 |
| Peso filippino | 65,498 |
| Dollaro di Singapore | 2,0352 |
| Baht tailandese | 47,399 |
| Rand sudafricano | 9,5479 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**06A11258-06A11259**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del nome di Gesù e S. Anna, in Vinadio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 novembre 2006, viene estinta la Confraternita del nome di Gesù e S. Anna, con sede in Vinadio (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia San Fiorenzo, con sede in Vinadio (Cuneo).

**06A11062**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Dalmazzo, in Borgo San Dalmazzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 novembre 2006, viene estinta la Confraternita di S. Dalmazzo, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia San Dalmazzo, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

**06A11063**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Santa Croce, in Boves**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 novembre 2006, viene estinta la Confraternita di Santa Croce, con sede in Boves (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia San Bartolomeo Apostolo, con sede in Boves (Cuneo).

**06A11064**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Sebastiano, in Limone Piemonte**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 novembre 2006, viene estinta la Confraternita di S. Sebastiano, con sede in Limone Piemonte (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia San Pietro Apostolo, con sede in Limone Piemonte (Cuneo).

**06A11065**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Impact»**

*Provvedimento n. 240 del 7 novembre 2006*

Specialità medicinale per uso veterinario IMPACT nelle confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103330015;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103330027;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103330039;

flacone da 125 ml - A.I.C. n. 103330041;

flacone da 150 ml - A.I.C. n. 103330054;

flacone da 175 ml - A.I.C. n. 103330066;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103330078;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103330080;

flacone da 375 ml - A.I.C. n. 103330092;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103330104;

flacone da 750 ml - A.I.C. n. 103330116;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103330128.

Titolare A.I.C.: I.C.F. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano (Cremona), via Benzoni s.n.c., codice fiscale n. 00853100196.

Oggetto: variazione Tipo IB: trasferimento sito produttivo del prodotto finito.

È autorizzata la variazione Tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente il trasferimento della produzione del prodotto finito, dall'officina di produzione I.C.F. S.r.l., via G. B. Benzoni n. 50, Palazzo Pignano (Cremona) all'officina di produzione di seguito indicata: Cicieffe S.r.l., via Provinciale n. 13, Fornovo S. Giovanni (Bergamo).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A11122**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metricure»**

*Provvedimento n. 242 del 9 novembre 2006*

Specialità medicinale per uso veterinario METRICURE nelle confezioni:

A.I.C. n. 101965010 - 10 siringhe;

A.I.C. n. 101965022 - 12 siringhe.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: composizione quali-quantitativa degli eccipienti.

La specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto ha la seguente composizione:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A11121**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 2% - Sulfadimetossina 1% - Diaveridina 1% Formevet S.p.a.».**

*Provvedimento n. 234 del 25 novembre 2006*

Medicinale per uso veterinario SULFACHINOSSALINA 2% - SULFADIMETOSSINA 1% - DIAVERIDINA 1% FORMEVET S.p.a.

A.I.C. n. 103443014 - flacone da 160 ml.

Richiesta di immissione in commercio di una nuova confezione da 40 ml.

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.a., via Correggio, 18 Milano.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: A.I.C. n. 103443026 - flacone da 40 ml.

Regime di dispensazione: flacone da 40 ml da vendersi senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Le confezioni del medicinale veterinario in oggetto devono essere poste in commercio con stampati così come quelli allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A11120**

**Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 78 del 10 ottobre 2006, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Apsamix colistina 40 mg/g"».**

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 265 del 14 novembre 2006 concernente il medicinale per uso veterinario APSAMIX COLISTINA 40 mg/g:

laddove è scritto: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103738011, leggasi: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103838013.

**06A11116**

**Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 54/24 del 9 giugno 2006, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Neo Anticoccidio"».**

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 229 del 2 ottobre 2006 concernente il medicinale per uso veterinario NEO ANTICOCCIDIO:

laddove è scritto: tempo di attesa: conigli: 15 giorni;

leggasi: tempo di attesa: conigli: 22 giorni.

**06A11117**

**Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 9 del 22 febbraio 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario "Felimazolo"».**

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 55 dell'8 marzo 2005 concernente il medicinale per uso veterinario FELIMAZOLO:

laddove è scritto: specialità medicinale per uso veterinario FELIMAZOLO comprese rivestite da 5 mg;

leggasi: specialità medicinale per uso veterinario FELIMAZOLE compresse rivestite da 5 mg.

**06A11118**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 13 settembre 2006 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali.**

Con ministeriale 24/IX/0007405/RAG-L-31 del 10 novembre 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali in data 13 settembre 2006, concernente l'adeguamento, a far data dal 1° gennaio 2007, nella misura dell'1,98% della variazione percentuale prevista dall'art. 42, comma 1, del Regolamento di esecuzione in tema di perequazione delle pensioni, di importi minimi di pensione, di contributi minimi e di misura minima dell'indennità una *tantum*.

**06A11066**

**Riconoscimento della personalità giuridica al «Fondo pensione per la corresponsione del trattamento integrativo di quiescenza, di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 al personale delle scuole materne ed elementari della Valle d'Aosta», in Aosta.**

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 novembre 2006, al «Fondo pensione per la corresponsione del trattamento integrativo di quiescenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 al personale delle scuole materne ed elementari della Valle d'Aosta», con sede in Aosta, piazza A. Deffeyes, n. 1, è riconosciuta la personalità giuridica.

**06A11067**



AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-285) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | | - annuale | € | **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | | - semestrale | € | **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | | - semestrale | € | **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | | - annuale | € | **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | | - semestrale | € | **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II** (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 180,00)* | | | € **380,00** |
| Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 90,00)* | | | € **215,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € | 1,00 | |

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.